

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

LXXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 23 GIUGNO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
BARBI: Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia (E. V. I.). (<i>Urgenza</i>). (2640)	805
PRESIDENTE	805, 806
SEMERARO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	805, 806
VIVIANI LUCIANA.	805, 806
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Modificazioni allo stato giuridico e allo ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (2343);	
TÒZZI CONDIVI: Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. (1820)	806
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . 806, 807, 809, 811, 812, 813, 814, 815, 817, 818, 820, 821, 822, 827, 828, 829, 832, 833, 867, 868	
CARRASSI	868
FERRI 808, 810, 811, 812, 826, 828, 829, 831, 832, 868	
MATTARELLI GINO	817
PINTUS 807, 809, 813, 815, 817, 818, 820, 821, 822, 827, 867	
RUSSO SPENA	811
SANNICOLÒ 808, 813, 826, 867, 868	
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 809, 810, 813, 814, 827, 828, 829, 831, 867, 868	
VERONESI 807, 811, 812	
VESTRI 810, 832	
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	869

La seduta comincia alle 9,40.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Barbi: Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia (E.V.I.) (Urgenza) (2640).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Barbi: « Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia » (*Urgenza*) (2640).

Nella precedente seduta il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Semeraro aveva chiesto un breve rinvio per l'esame degli emendamenti da me proposti.

SEMERARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo si dichiara favorevole agli emendamenti proposti, dal nostro Presidente, in quanto hanno lo scopo di dare una maggiore funzionalità all'Ente.

Nel corso della discussione dei singoli articoli, il Governo, sempre in omaggio a questa maggiore funzionalità dell'Ente, proporrà altri emendamenti, che non intaccano la sostanza della proposta di legge.

VIVIANI LUCIANA. Domando scusa per essere arrivata solo in questo momento. Vorrei

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

chiedere al Presidente se non fosse possibile discutere subito il provvedimento concernente i segretari comunali e provinciali, rinviando il seguito di questa discussione alla prossima seduta, anche perché ho inteso preannunciare degli emendamenti da parte del Governo, dei quali la Commissione ignora il testo, e nel timore che possano modificare la sostanza del provvedimento...

PRESIDENTE. Per la verità, non modificano gran che...

VIVIANI LUCIANA. Comunque, insisto nella richiesta di rinvio, tanto più che rinviando questo argomento potremmo passare subito al disegno di legge concernente i segretari comunali e provinciali, provvedimento già in gran parte approvato.

PRESIDENTE. Stavo per dichiarare la chiusura della discussione generale sulla proposta di legge dell'onorevole Barbi...

VIVIANI LUCIANA. Chiedo di poter parlare in sede di discussione generale.

SEMERARO, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Io mi meraviglio che l'onorevole Viviani Luciana, tanto sensibile ai problemi di Napoli e dell'isola d'Ischia, intenda ritardare l'approvazione del presente provvedimento. Comunque, non sono per nulla contrario al rinvio del seguito della discussione alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato alla seduta di lunedì 26 giugno, alle ore 18,30.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (2343) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Tozzi Condivi: Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali (1820).

PRESIDENTE, Relatore. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2343: « Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali » e della proposta di legge, di iniziativa del deputato Tozzi Condivi: « Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali » (1820).

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la Commissione ha già votato i primi 90 ar-

ticoli del disegno di legge. In merito all'articolo 91 vi fu una richiesta di rinvio, al fine di consentire al Comitato ristretto di raggiungere un accordo circa gli emendamenti presentati proprio su questo articolo.

Gli emendamenti sono stati esaminati dal Comitato ristretto ma, debbo dichiarare, non si è raggiunto un accordo, per cui tutti gli emendamenti vengono ripresentati all'esame della Commissione.

Gli emendamenti a firma dei deputati Pin-tus, Sannicolò e Ferri, sono i seguenti:

« All'articolo 91, sostituire il sesto comma col seguente:

« Ai segretari capi di 2^a classe che abbiano almeno tre anni di servizio in tale qualifica e venti anni di servizio effettivo, può essere assegnato con un provvedimento del Ministro per l'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1^a classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, almeno per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

« All'articolo 91, dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:

« Ai segretari capi di 1^a classe, che abbiano almeno tre anni di servizio in tale qualifica e 25 anni di servizio effettivo, può essere assegnato, con provvedimento del Ministro dell'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari generali di 2^a classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, almeno per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

« All'articolo 91, dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Per il raggiungimento dei periodi di servizio effettivo, di cui ai commi sesto, settimo, ottavo del presente articolo, è valido anche il servizio non di ruolo, purché prestato senza soluzione di continuità con quello di ruolo ».

Da parte del deputato Colitto sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« All'articolo 91, sostituire il sesto comma con il seguente:

« Ai segretari capi di 2^a classe, che abbiano almeno tre anni di servizio in tale qualifica, può essere assegnato con provvedi-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

mento del Ministero dell'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1^a classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due almeno quello di « distinto ».

« All'articolo 91, dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:

« Ai segretari capi di 1^a classe, che abbiano almeno tre anni di servizio in tale qualifica e 25 anni di servizio effettivo, può essere assegnato, con provvedimento del Ministero dell'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari generali di 2^a classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

« All'articolo 91, penultimo comma, sopprimere le parole: « la cui popolazione residente complessiva non superi il limite massimo previsto dalla tabella A per la classe alla quale appartiene il maggiore dei comuni consorziati ».

Il deputato Pintus ha facoltà di illustrare gli emendamenti presentati.

PINTUS. Se me lo consente, signor Presidente, intenderei illustrare globalmente gli emendamenti da me presentati. L'illustrazione globale è tanto più giustificata ove si pensi che questi emendamenti nascono tutti da una stessa esigenza, quella che si riconnette alla sistemazione di alcuni gradi della carriera.

Sarò assai breve anche perché le esigenze da me difese sono già ben note alla Commissione.

In sostanza, al vertice dei segretari comunali e provinciali non esistono che pochissime unità; man mano che si scende aumenta il numero dei segretari, fino ad arrivare ad una base molto estesa. Si pensi che negli ultimi due gradi dei segretari comunali è compresa un'altissima percentuale degli appartenenti all'intera categoria.

Ora, questo fatto, unito alla suddivisione in due classi dell'attuale ultimo grado — come proposto nel disegno di legge — creerebbe degli squilibri evidenti ai quali si intende ovviare con gli emendamenti proposti.

È da sottolineare che molti prefetti, per coprire i posti disponibili nei migliori comuni, sogliono chiamare, ovviamente, i segre-

tari più anziani, quelli che appaiono più meritevoli, dando però loro la titolarità dei comuni meno importanti della provincia e ciò per coprire con gli elementi più validi i posti disponibili più ricercati e, dall'altro lato, per aiutare la carriera dei segretari meno anziani.

Suddividendo, adesso, l'ultima classe dei comuni in due classi, si potrà verificare il caso di segretari comunali anziani che si vedrebbero trattati meno bene di segretari comunali giovani proprio per la diversa importanza dei comuni dei quali essi sono titolari.

Accanto a questo fenomeno è da rimarcare una strozzatura piuttosto notevole fra il grado di segretario di 1^a classe e quello di segretario capo di 2^a classe, almeno a quanto appare dal disegno di legge, poiché, mentre si calcolano in un migliaio i segretari che avrebbero diritto ad uno scatto di carriera, i posti disponibili non raggiungerebbero il centinaio. Analoghe osservazioni potrebbero esser fatte per gli altri gradi i quali sono oggetto degli emendamenti che il sottoscritto ed altri colleghi hanno presentato. Noi ci rendiamo conto che taluni piccoli comuni possono trovarsi nella situazione di dover fare qualche sforzo per far fronte agli oneri che verrebbero a gravare su di essi nel caso in cui questi emendamenti venissero approvati ma, a mio parere, tali oneri non sono tali da giustificare una evidente ingiustizia a danno della maggior parte dei segretari comunali e, d'altra parte, noi auspichiamo una riforma della legge sulla finanza locale per cui, una buona volta, dovranno esser dati ai comuni i mezzi sufficienti per vivere ed adempiere ai compiti cui la nostra Costituzione ed il nostro ordinamento li chiamano.

Concludo pregando vivamente la Commissione di esaminare con benevolenza gli emendamenti proposti ed invitando il Governo a recedere dalla sua posizione di non accoglimento per ragioni che, certamente, sono da rispettare, in quanto considerano la situazione deficitaria dei bilanci degli enti locali ma che, comunque, secondo me, non sono tali da giustificare la corresponsione ai segretari comunali di un trattamento economico inadeguato.

VERONESI. Chiedo la parola, onorevole Presidente.

PRESIDENTE, *Relatore*. Ne ha facoltà.

VERONESI. Io chiederei — dato che non sono nel Comitato ristretto — di conoscere come il Comitato ristretto abbia esaminato e considerato il problema della copertura delle maggiori spese che questo disegno di legge comporta.

È, questo, un discorso antipatico, forse, ma che va fatto: è già stato detto, in altra sede, che l'articolo 81 della Costituzione, secondo certe interpretazioni, è stato posto a salvaguardia del bilancio dello Stato ma, secondo altre interpretazioni, questa salvaguardia andrebbe estesa anche ai bilanci degli enti pubblici, compresi i comuni e le province.

Direi — anche se può essere opinabile l'interpretazione data all'articolo 81 della Costituzione, secondo la prassi seguita dalle Commissioni Finanze e tesoro della Camera e del Senato, dato che si sono regolate molto spesso nel senso di adoperare la loro discrezionalità di giudizio per non consentire l'approvazione di provvedimenti che importavano notevoli spese per gli enti locali, senza la specifica indicazione della prevista copertura — che il problema va posto ed anche in termini molto chiari.

Secondo quanto è dato sapere, il disegno di legge che stiamo discutendo comporterebbe notevoli spese per gli enti locali.

Vorrei sapere se questo problema delle nuove spese per gli enti locali sia stato affrontato e come si intenda risolverlo.

Il voto platonico del collega Pintus che invoca la riforma della finanza locale, per consentire agli enti locali di far fronte ai nuovi oneri, è uno di quei voti che non possono in alcun modo aiutare gli enti locali e trarli fuori dalle difficoltà.

SANNICOLÒ. Noi pensiamo che il Governo, nel presentare il disegno di legge, che stiamo discutendo, doveva preoccuparsi proprio di questa questione. Il Governo ha seguito la prassi, ormai normale, di addossare i nuovi oneri ai comuni, senza preoccuparsi della correlativa copertura.

La questione è stata da me sollevata anche in sede di discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ed è inutile che la ripeta. In quella occasione venne votato un ordine del giorno, accettato dal Governo, che faceva obbligo al Ministero dell'interno di venire incontro alle necessità degli enti locali. Purtroppo, da allora, nulla d'altro è stato fatto.

Ora, il non gravare con continui oneri i comuni dovrebbe corrispondere anche ad una correttezza di rapporti fra Stato ed enti locali, alla quale si potrebbe anche passar sopra se gli enti locali fossero in condizioni floride. Ma noi sappiamo in quali condizioni di dissesto finanziario si trovino i loro bilanci! Anche questo è inutile illustrarlo, perché è un fatto noto a tutti.

Per queste ragioni noi avevamo manifestato, in Comitato ristretto, il proposito di elaborare un emendamento in forza del quale le maggiori spese che i comuni dovevano sostenere per questo provvedimento di legge andavano poste a carico dello Stato. Senonché, la maggioranza dei colleghi, pur concordando con la nostra preoccupazione, ha ritenuto che un tale emendamento avrebbe bloccato il provvedimento.

Però, vorremmo che questa questione venisse esaminata dalla Commissione e che si arrivasse a qualche decisione, altrimenti ci vedremo costretti ad insistere sull'emendamento, indipendentemente dalle conseguenze che esso potrà determinare sull'iter del disegno di legge.

FERRI. Il problema, già sollevato da altri colleghi, è senz'altro della massima importanza e deve essere inquadrato nei suoi giusti termini, anche perché si deve significare in quale direzione dovrà essere diretto l'investimento dei nuovi oneri che il provvedimento comporta. Non si può sempre pretendere che per ogni incremento della attività degli enti locali si debba far ricorso allo Stato, oppure che lo Stato, in ogni emergenza, debba provvedere al reperimento della copertura. Il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali — ed in esso ovviamente è compreso anche il segretario comunale ed il segretario provinciale — rientra, diciamo così, nella sfera delle attività specifiche dell'ente stesso; né si può, d'altra parte, vincolare l'attività dell'ente a necessità di copertura.

Conseguentemente, affermo che, nella presente sede, non ci si deve soffermare sul fatto che un emendamento chieda la indicazione della copertura o che un altro auspichi l'accollo dell'onere derivante dalla applicazione di questa legge a carico dello Stato. Anche perché, nel caso che stiamo esaminando, un simile emendamento dovrebbe precisare se l'aggravio che si accolla allo Stato si riferisce unicamente agli oneri diretti derivanti dal diverso trattamento economico dei segretari o non anche si estenda agli altri maggiori oneri derivanti dagli automatici miglioramenti che, per legge, debbono esser riconosciuti a tutti i dipendenti comunali.

D'altro lato, mentre ci dimostriamo sostenitori delle autonomie locali, ricorrendo all'intervento dello Stato, noi veniamo non solo a contraddire, e sarebbe il meno, ma addirittura annulliamo il principio della autonomia.

Non crediamo, infatti, che gli oneri che l'applicazione del provvedimento comporterà,

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

siano di così grande misura e di così grande rilevanza, ma bisogna anche tener presente che il comune, ove arriva un segretario con un carico di famiglia piuttosto numeroso, vede logicamente in pericolo il proprio bilancio. Pur sostenendo la necessità che, da parte del Governo, debbano venir presentati in Parlamento provvedimenti atti a migliorare l'attuale situazione per quanto si riferisce alle finanze locali e provinciali, e pur riaffermando tale necessità, noi non possiamo seguire la strada di proporre — qui, in questa sede — un emendamento che ponga a carico dello Stato la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge perché bloccheremmo un provvedimento sul quale in sostanza, ritengo, siamo tutti d'accordo.

PINTUS. Circa quanto detto dal deputato Veronesi desidero informare la Commissione che ho avuto dei contatti con esponenti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e debbo dire che, in quell'occasione, mentre furono avanzate delle riserve su altri problemi, — osservazioni queste tenute ben presenti nei suoi lavori dal Comitato ristretto — non fu avanzata alcuna riserva di natura finanziaria. Questo ho voluto dire, perché la nostra Commissione ne sia informata.

PRESIDENTE, *Relatore*. Come Relatore del provvedimento in esame debbo affermare, in merito all'osservazione fatta dall'onorevole Ferri, che una volta stabilito il concetto d'autonomia degli enti locali non debbono esistere preoccupazioni relativamente al trattamento economico dei segretari comunali e degli oneri che verranno a gravare sui singoli comuni. Questo, forse, potrà fornire argomento di discussione in altra sede, cioè in sede di provvedimenti per la finanza locale, e ci si potrà preoccupare dei bilanci comunali deficitari, ma non oggi. Conseguentemente, ritengo che debba essere non accolta la proposta avanzata dall'onorevole Veronesi ed invito l'onorevole Sannicolò a non insistere nella presentazione del suo emendamento.

Passando agli emendamenti proposti dall'onorevole Pintus debbo dichiarare che, in un primo tempo, ero favorevole all'emendamento sostitutivo del sesto comma dell'articolo 91. Non ho modificato il mio pensiero per quanto ora; a seguito della discussione testé svoltasi, siano emerse delle argomentazioni che dovrebbero... invogliare la Commissione a respingere l'emendamento stesso. Riepilogando: in merito all'emendamento Pintus, sostitutivo del sesto comma dell'articolo 91, mi rimetto al parere della Commissione; esprimo

parere contrario su tutti gli altri emendamenti proposti.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Prego gli onorevoli commissari di prestarmi un attimo particolare di attenzione. Il Governo è per il mantenimento del testo dell'articolo 91, così come è stato presentato. Non è che con questo voglia sostenere che la posizione di tutti i segretari comunali sia una posizione... d'oro, ma questa categoria di dipendenti vede la propria posizione nettamente migliorata grazie al presente provvedimento. Non è perfetto, sono d'accordo, ma è equo.

Il provvedimento che è al nostro esame può essere considerato un provvedimento senz'altro positivo. Ovviamente, parlando di segretari comunali, non possiamo disinteressarci dei comuni. Se è vero che in questo settore non esiste la possibilità di applicare l'articolo 81 della Costituzione è vero, però, che non possiamo ignorare come l'onere derivante dalla applicazione della presente legge vada a carico dello Stato. E ciò dicendo rispondo anche al deputato Sannicolò che intende presentare uno specifico emendamento.

Per difendere l'autonomia dei comuni, il deputato Sannicolò difende il comune nel senso di non far pesare sui comuni stessi l'onere derivante da questo provvedimento. Ma il suo emendamento, lo dico subito, non potrà essere subito accolto perché, necessariamente, lo dovremo sottoporre alla Commissione Finanze e tesoro per il parere e per conoscere come e in quale maniera lo Stato intenda provvedervi.

Lascio, poi, le considerazioni che deriverebbero dal tentativo o dalla tentazione di dimostrare che i segretari comunali sono, sì, dipendenti comunali ma pagati dallo Stato... Riapriremmo la discussione su di un problema che ritengo attualmente definito.

È bene dare notizia di alcuni dati — non esatti al millesimo — ricavati da una indagine condotta dal Ministero dell'interno.

I benefici previsti dal provvedimento che stiamo approvando portano a degli oneri diretti (questi facilmente accertabili) pari a circa un miliardo di lire. Gli oneri riflessi, se il provvedimento governativo fosse applicato in tutti i comuni, raggiungerebbero i 22 miliardi di lire.

Il Ministero, con un calcolo a campione su alcuni comuni, ritiene che gli oneri riflessi ascendano a circa 10 miliardi di lire.

Gli emendamenti a firma degli onorevoli Pintus, Sannicolò, Ferri porterebbero ad un

aumento di 500 milioni di lire per gli oneri diretti. C'è, poi, da considerare che, mentre il miliardo di lire previsto dal progetto governativo si distribuisce su tutti i comuni, i 500 milioni di lire, di cui agli emendamenti citati, graverebbero solo su 3.000 comuni.

Gli oneri riflessi relativi, interessanti sempre solo 3.000 comuni, ammonterebbero a circa 4 miliardi di lire.

FERRI. Non è esatto che, secondo il disegno di legge, gli oneri si distribuiscono su tutti i comuni. Quelli della classe 5^a ne sono esclusi....

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La sua affermazione viene ad appoggiare la tesi governativa: la soluzione proposta dal Governo non peserebbe in alcun modo sui comuni più piccoli... Comunque, per tutte le ragioni finora esposte, debbo dichiarare che il Governo non può, assolutamente, accettare gli emendamenti proposti.

Debbo, a questo punto, rivolgere una parola di ringraziamento — comunque si concluda questa discussione — per come si è lavorato nel Comitato ristretto. Non si sarebbe mai potuto giungere alla conclusione dei nostri lavori qui, in Commissione, se il Comitato ristretto, con sacrifici di impostazione, sacrifici compiuti da ogni parte politica, non avesse reso possibile questo fatto.

Ed ai colleghi che, da una parte e dall'altra, possono non essere del tutto soddisfatti per qualche discriminazione ritenuta non giusta, dico questo: la Commissione presenti un ordine del giorno, faccia voti, che il Governo accoglierà, perché eventuali discriminazioni non esattamente giuste possano essere rivedute, perché qualche rivendicazione possa essere riesaminata, una volta affrontato e risolto il problema della finanza locale.

VESTRI. Per quanto concerne la questione sollevata dall'onorevole Veronesi, relativamente all'articolo 81, noi condividiamo le opinioni espresse da vari interpreti circa la non applicabilità della norma al caso in esame. Per quanto riguarda la questione del finanziamento, sulla quale avevamo annunciato la presentazione di un emendamento, non facciamo alcuno sforzo nel riconoscere che i problemi finanziari dei comuni e delle province non possono venir risolti per questa via né in questa sede, bensì debbono trovare il loro inquadramento nella riforma generale delle finanze locali. Però, non possiamo fare a meno di rilevare come l'attribuzione di certi oneri ai comuni, proprio permanendo il ritardo nella presentazione al Parlamento del disegno di legge sulla riforma delle finanze

locali, produca degli effetti negativi. Per tanto, se in linea astratta o in linea di principio, le osservazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario possano — a nostro avviso — avere qualche validità, sul piano pratico restano integre, sempre in merito a dette osservazioni, le nostre riserve.

Il Governo, nel presentare al Parlamento dei disegni di legge, come questo che stiamo discutendo, dovrebbe rendersi conto della situazione finanziaria degli enti locali e provvedere conseguentemente. Ma, non solo il Governo non provvede in questo senso, anzi crea una serie di ostacoli alla attuazione di soluzioni suggerite da altre parti politiche. Si veda il rifiuto di prendere in favorevole considerazione le richieste di miglioramenti economici da noi avanzate con gli emendamenti all'articolo 91. Detti emendamenti, ed in particolare i primi due, meritano un attento, particolare esame, nonché il voto favorevole della Commissione.

Per quanto concerne il problema finanziario — ripeto le nostre perplessità — non condividiamo fino in fondo quanto sin qui è stato detto.

Comunque, come ha affermato l'onorevole Sannicolò, non è nostra intenzione ostacolare il più rapido iter di questa legge (che, obiettivamente, contiene alcuni elementi favorevoli alla categoria); speriamo, soltanto, che la maggioranza della Commissione voglia, attraverso l'approvazione degli emendamenti proposti, introdurre ancora altri benefici. Rinunciamo, perciò, alla presentazione dell'emendamento relativo all'accollo degli oneri da parte del Governo, pur riaffermando i nostri dubbi e sollecitando la Commissione ad esprimere un voto sulla opportunità di provvedere alla soluzione del problema finanziario.

FERRI. Dichiaro che voterò a favore degli emendamenti proposti dal deputato Pintus, emendamenti, d'altronde, da me sostenuti e condivisi. Torno a ribadire che, qualora questi emendamenti non venissero accolti, si correbbe il rischio di sottrarre oltre 4.000 comuni al godimento dei benefici contenuti nel provvedimento che siamo votando. I segretari di questi comuni, infatti, rimarranno nella condizione di arrivare come massimo, all'ex grado IX, pur avendo la possibilità di ottenere trattamenti economici corrispondenti all'ex grado VIII.

Bisogna rendersi conto che, quando si prospetta una carriera a struttura nettamente piramidale, come nel nostro caso, i benefici rischiano di essere più apparenti che reali in

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

quanto vanno a vantaggio solo di una parte degli appartenenti alla categoria, mentre nostro intendimento era ed è quello di appor-tare dei vantaggi a tutti i segretari comunali e provinciali nel loro complesso.

VERONESI. Mi rendo perfettamente conto delle difficoltà che sorgono specialmente quando, come nel caso dei colleghi di sinistra, si tentino di conciliare le esigenze di autonomia degli enti locali con il desiderio di non essere in-visi ad una categoria...

Non avendo io la seconda preoccupazione, ma solo la prima, sarei tentato di sollevare una questione sospensiva...

PRESIDENTE, *Relatore*. La prego di superare la tentazione.

VERONESI. La supererò qualora abbia una risposta adeguata. Il discorso che stiamo facendo oggi è stato, proprio nella nostra Commissione, più volte ripetuto in occasione di provvedimenti comportanti maggiori spese a carico dei comuni. Ogni volta si è detto che non era possibile continuare così e che si doveva attuare la riforma della finanza locale; ma, ogni volta, non si è riusciti ad ottenere una connessione fra il provvedimento, che sanciva una nuova spesa (e qualche volta l'abolizione di una entrata) a carico dell'ente locale ed un corrispondente provvedimento tendente a mantenere l'equilibrio del bilancio.

Alla mia osservazione fatta poco prima, il Presidente ha risposto (cerco di ripetere le stesse parole, che vorrei fossero stenografate ed eventualmente rettificare): che ritiene non si possa sollevare il problema della copertura della nuova spesa o della minore entrata derivante agli enti locali da questo come da altri provvedimenti, dovendo questo problema sollevarsi in occasione della discussione di provvedimenti per le finanze locali.

PRESIDENTE, *Relatore*. Io ho detto che non è ammissibile ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e che si tratta, in sede di finanze locali, di stabilire le modalità d'intervento dello Stato per i bilanci deficitari.

VERONESI. Dunque, in base all'articolo 81 della Costituzione non si può sollevare obiezione alcuna, né può essere sollevata in base ad altri articoli della Costituzione o di regolamento. Se questo parere autorevolissimo del nostro Presidente viene condiviso, come sembra un po' da tutti, è inutile fare delle battaglie in questa occasione, perché i cancelli sono aperti e passa tutto quello che si vuole. Ritenendo, quindi, di estrema importanza accertare veramente se sia così (io avrei dato una interpretazione diversa circa la possibilità di applicare l'articolo 81 della Costituzione nel

presente caso) chiedo che questo autorevole parere del nostro Presidente sia portato nella dovuta sede, perché venga avvalorato e diventi parere degli organi competenti della Camera e della Presidenza della Camera stessa, in modo che la questione non debba essere più sollevata in altre occasioni.

RUSSO SPENA. Dopo l'intervento del collega Veronesi bisogna fermarsi e passare, senz'altro, a votare gli emendamenti.

Se noi poniamo la questione alla VI Commissione per chiedere un parere sulla applicabilità dell'articolo 81 della Costituzione, blocchiamo questo disegno di legge che, invece, va avanti bene, che trova soddisfatti non soltanto i segretari comunali e provinciali, ma anche gli altri impiegati che, grazie al disposto dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, sanno che avranno dei miglioramenti.

Bloccare questo provvedimento sulla interpretazione incerta dell'articolo 81 della Costituzione, mi sembra fuori luogo. Ormai si è consolidata una prassi in questa Commissione per cui non si applica l'articolo 81, altrimenti non solo si rischierebbe, veramente, di bloccare tutte le proposte ed i disegni di legge che riguardano i comuni ma, se la VI Commissione ci desse parere contrario, non si saprebbe, veramente, come equilibrare la finanza statale e la finanza comunale.

Per questi motivi, prego il Presidente di chiudere questa discussione e di andare avanti nella approvazione degli articoli del disegno di legge che è atteso da tutta la categoria.

FERRI. In aprile sono usciti i decreti delegati del Ministero della sanità (deplorable per molti versi) che hanno posto a carico dei comuni i servizi della medicina scolastica, senza curarsi minimamente di studiare il problema della copertura. Ed il caso è ben più grave di quello ora in discussione in quanto si sono addossati ai comuni nuovi servizi.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Veronesi, l'argomento inserito nella nostra discussione da parte dell'onorevole Ferri, può tranquillizzare la sua coscienza. Comunque, vorrei dire che questa questione è già sorta in sede di Commissione Finanze e della Commissione Bilancio sia della Camera sia del Senato. Noi abbiamo il parere favorevole della Commissione Finanze e tesoro, quindi ella può sentirsi tranquillo sotto tutti gli aspetti.

Se, per amore dell'articolo 81, ella intende sollevare quesiti e chiedere pareri, questo si potrebbe farlo in altra sede.

La pregherei di non insistere.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

VERONESI. Non pongo la questione su questo provvedimento, perché mi sembra che inciampare sul disegno di legge che stiamo discutendo, dopo che se ne sono lasciati passare tanti, non sia proprio il caso. Ma dico che la questione va definita.

Auspico, veramente, che questo problema venga risolto.

Su questo disegno di legge c'è il parere favorevole della VI Commissione. Ho assunto notizie presso il relatore della VI Commissione ed ho constatato che egli, avendo sposato quella tesi dell'articolo 81 e non rilevando, conseguentemente, su questo provvedimento oneri a carico dello Stato, non aveva accertato l'ammontare degli aggravii che vengono a far carico agli enti locali.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione. Do lettura dei primi cinque commi dell'articolo 91, sui quali non vi sono emendamenti:

ART. 91.

« Il segretario ha diritto allo stipendio nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato di qualifica corrispondente, nonché agli assegni per carichi di famiglia ed all'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324.

Si applicano ai segretari comunali e provinciali le norme relative all'attribuzione ai dipendenti civili dello Stato degli aumenti periodici di stipendio.

Ogni modificazione di carattere generale del trattamento economico disposto dallo Stato per i propri dipendenti civili è applicata ai segretari comunali e provinciali.

Durante il periodo di prova compete al segretario il trattamento economico della qualifica iniziale.

Gli emolumenti di cui al primo comma sono a carico del comune e della provincia ove il segretario presta servizio in qualità di titolare, salvo il disposto dell'articolo 97, e sono attribuiti con provvedimento del Ministro per l'interno ovvero del prefetto, a seconda che trattisi di segretari iscritti nei ruoli nazionali o in quelli provinciali salvo quanto disposto per i segretari che prestano servizio nelle regioni a statuto speciale ».

FERRI. Naturalmente, l'approvazione di questo articolo non vincola le tabelle allegate e le eventuali modifiche da apportarvi.

PRESIDENTE, *Relatore*. Siamo d'accordo, onorevole Ferri.

Pongo in votazione i primi cinque commi dell'articolo 91 di cui ho dato lettura:

(Sono approvati).

Do lettura del sesto comma dell'articolo 91:

« Ai segretari capi di 2^a classe che abbiano almeno tre anni di servizio in tale qualifica e venti anni di servizio effettivo e prestino servizio presso segreterie di comuni di classe quarta, può essere assegnato, con provvedimento del Ministro dell'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1^a classe, sempreché abbiano conseguito nell'ultimo quinquennio, per tre anni, il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto ».

Il deputato Pintus ed il deputato Colitto hanno proposto degli emendamenti sostitutivi a questo comma:

Do lettura dell'emendamento a firma del deputato Pintus:

« All'articolo 91, sostituire il sesto comma con il seguente:

« Ai segretari capi di 2^a classe che abbiano almeno tre anni di servizio in tale qualifica e venti anni di servizio effettivo può essere assegnato con un provvedimento del Ministro dell'interno sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1^a classe, sempreché abbiano conseguito nell'ultimo quinquennio, almeno per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per altri due anni almeno quello di distinto ».

L'emendamento a firma del deputato Colitto è del seguente tenore:

« All'articolo 91, sostituire il sesto comma con il seguente:

« Ai segretari capi di 2^a classe, che abbiano almeno tre anni di servizio in tale qualifica, può essere assegnato con provvedimento del Ministero dell'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1^a classe sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo, e per gli altri due almeno quello di distinto ».

Comunico, inoltre, che il Comitato ristretto ha accolto un emendamento soppressivo del sesto comma del seguente tenore:

« All'articolo 91, sesto comma, sopprimere le parole: e prestino servizio presso segreterie di comuni della classe quarta ».

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

Non essendo presente l'onorevole Colitto, e nessuno facendo proprio l'emendamento, si intende che lo stesso è decaduto.

Per quanto concerne l'emendamento proposto dal deputato Pintus, faccio rilevare che, concettualmente, è identico nella portata e nelle conseguenze all'emendamento soppressivo proposto dal Comitato ristretto.

PINTUS. Rinuncio al mio emendamento in quanto è sostanzialmente identico all'emendamento soppressivo proposto dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE, *Relatore*. Non essendovi osservazioni, pongo in votazione l'emendamento proposto dal Comitato ristretto. Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento delle parole: « e prestino servizio presso segreterie di comuni della classe quarta ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il sesto comma dell'articolo 91 che, a seguito dell'emendamento testé approvato, rimane così formulato:

« Ai segretari capi di 2ª classe che abbiano almeno tre anni di servizio in tale qualifica e venti anni di servizio effettivo, può essere assegnato, con provvedimento del Ministro dell'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1ª classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto ».

(È approvato).

A questo punto vanno esaminati altri due emendamenti proposti, rispettivamente, dai deputati Pintus e Colitto, assolutamente identici l'uno all'altro anche nella formulazione. Do lettura dell'emendamento a firma del deputato Pintus che rispecchia fedelmente l'emendamento proposto dal deputato Colitto:

« All'articolo 91, dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:

« Ai segretari capi di 1ª classe che abbiano almeno tre anni di servizio in tale qualifica e venticinque anni di servizio effettivo, può essere assegnato, con provvedimento del Ministro dell'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari generali di 2ª classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, almeno per tre anni il giudizio complessivo di

ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto ».

PINTUS. Questo emendamento potrebbe far corpo a sé quale articolo autonomo come disposizione transitoria. Ritengo, però, che il suo collocamento nell'articolo 91 sia più che giustificato.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo dichiaro di essere contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Quale Relatore mi dichiaro contrario all'emendamento proposto dal deputato Pintus che, praticamente, assorbe l'emendamento Colitto. Pongo, pertanto, in votazione, l'emendamento aggiuntivo proposto dai deputati Pintus e Colitto, di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

Do lettura del settimo comma dell'articolo 91:

« Ai segretari comunali di 1ª classe che abbiano almeno cinque anni di servizio in tale qualifica e quindici anni di servizio effettivo, può essere assegnato, con provvedimento del prefetto, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 2ª classe sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del comma ottavo dell'articolo 91:

« Ai segretari dei consorzi la cui popolazione residente complessiva non superi il limite massimo previsto dalla tabella A per la classe alla quale appartiene il maggiore dei comuni consorziati, spetta una indennità mensile pari ad un quinto dello stipendio. Ai medesimi segretari spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, da essi sostenute per recarsi da uno ad altro dei comuni consorziati, per l'esercizio delle loro funzioni ».

SANNICOLO. C'è un emendamento Colitto!

PRESIDENTE, *Relatore*. Effettivamente, a firma del deputato Colitto, è stato presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 91, penultimo comma, sopprimere le parole: la cui popolazione residente

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

complessiva non superi il limite massimo previsto dalla tabella A per la classe alla quale appartiene il maggiore dei comuni consorziati ».

Dato che il deputato Colitto è assente, l'emendamento è da considerarsi decaduto, a meno che ella, onorevole Sannicolò, non voglia farlo proprio, ma la pregherei di non insistere.

Non essendovi osservazioni, dichiaro decaduto l'emendamento Colitto.

Pongo, pertanto, in votazione l'ottavo comma dell'articolo 91 del quale ho dato lettura.

(È approvato).

A questo punto va inserito un ulteriore comma che, come gli onorevoli deputati ricorderanno, proviene dall'ultima parte dell'articolo 8 che noi abbiamo soppresso soltanto per i primi due commi. Il Comitato ristretto ne ha raccomandato la sistemazione alla fine dell'articolo 91. Ne do lettura:

« Gli stipendi, assegni ed indennità spettanti ai segretari comunali e provinciali sono a totale carico, rispettivamente, dei comuni e delle province ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Comunico che a firma del deputato Pintus è stato presentato un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

« All'articolo 91, dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Per il raggiungimento dei periodi di servizio effettivo, di cui ai commi sesto, settimo ed ottavo del presente articolo, è valido anche il servizio non di ruolo, purché prestato senza soluzione di continuità con quello di ruolo ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo dichiaro di essere contrario all'emendamento proposto.

PRESIDENTE, *Relatore*. Dichiaro di essere contrario all'emendamento proposto dal deputato Pintus. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

A seguito degli emendamenti approvati, l'articolo 91 resta, pertanto, così formulato:

ART. 91.

(Stipendi).

« Il segretario ha diritto allo stipendio nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato di qualifica corrispondente, non-

ché agli assegni per carichi di famiglia ed all'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324.

Si applicano ai segretari comunali e provinciali le norme relative all'attribuzione ai dipendenti civili dello Stato degli aumenti periodici di stipendio.

Ogni modificazione di carattere generale del trattamento economico disposta dallo Stato per i propri dipendenti civili è applicata ai segretari comunali e provinciali.

Durante il periodo di prova compete al segretario il trattamento economico della qualifica iniziale.

Gli emolumenti di cui al primo comma sono a carico del comune o della provincia ove il segretario presta servizio in qualità di titolare, salvo il disposto dell'articolo 145, e sono attribuiti con provvedimento del Ministro dell'interno, ovvero del prefetto, a seconda che trattisi di segretari iscritti nei ruoli nazionali o in quelli provinciali salvo quanto disposto per i segretari che prestano servizio nelle regioni a statuto speciale.

Ai segretari capi di 2^a classe che abbiano almeno tre anni di servizio in tale qualifica e venti anni di servizio effettivo può essere assegnato, con provvedimento del Ministro dell'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1^a classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

Ai segretari comunali di 1^a classe che abbiano almeno cinque anni di servizio in tale qualifica e quindici anni di servizio effettivo, può essere assegnato, con provvedimento del prefetto, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 2^a classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

Ai segretari dei consorzi la cui popolazione residente complessiva non superi il limite massimo previsto dalla tabella A per la classe alla quale appartiene il maggiore dei comuni consorziati spetta una indennità mensile pari ad un quinto dello stipendio. Ai medesimi segretari spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, da essi sostenute per recarsi da uno ad altro dei comuni consorziati, per l'esercizio delle loro funzioni.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

Gli stipendi, assegni ed indennità spettanti ai segretari comunali e provinciali sono a totale carico, rispettivamente, dei comuni e delle province ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 92:

ART. 92.

(*Stipendio del segretario provinciale nel caso di nomina diretta*).

« Ai vice segretari provinciali ed ai capi ripartizione provinciali nominati, ai sensi dell'articolo 86, segretari generali della stessa provincia presso la quale prestano servizio, nel caso che lo stipendio da essi goduto sia superiore a quello previsto inizialmente per la nuova qualifica, sono attribuiti tanti aumenti biennali quanti occorrono per assicurare uno stipendio immediatamente superiore a quello percepito al momento della nomina ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 93:

ART. 93.

(*Misura delle indennità e dei compensi*).

« Le indennità ed i compensi che per gli impiegati civili dello Stato siano commisurati alla qualifica ricoperta sono dovuti ai segretari comunali e provinciali in misura eguale a quella stabilita per le corrispondenti qualifiche degli impiegati statali.

Per i segretari generali dei comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti le indennità stesse sono fissate proporzionalmente allo stipendio spettante ai segretari di detti comuni ».

A firma del deputato Pintus è stato presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 93, dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Ai segretari generali di 1^a classe dei comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti ed ai segretari generali di 1^a classe delle province il cui capoluogo abbia popolazione superiore ai 500 mila abitanti è attribuita una indennità di carica di annue lire 600 mila ».

.. PINTUS. Non insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'articolo 93 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Dato che agli articoli 94, 95, 96 e 97 non sono stati presentati emendamenti, ne do lettura e li pongo successivamente in votazione:

ART. 94.

(*Indennità di missione e di trasferimento*).

« Per le missioni di servizio debitamente autorizzate e nei casi di trasferimento di ufficio o per promozione, collocamento a riposo o dispensa dal servizio per inabilità fisica, sono dovute ai segretari le indennità stabilite per gli impiegati civili dello Stato, in conformità alle disposizioni dell'articolo 93.

In caso di trasferimento la spesa è a carico del comune o della provincia presso i quali il segretario viene trasferito; negli altri casi è a carico del comune o della provincia presso i quali prestava servizio ».

(*È approvato*).

ART. 95.

(*Indennità di missione per partecipazione ad esami di promozione*).

« Ai segretari comunali che debbano allontanarsi dalla propria sede per partecipare agli esami previsti dall'articolo 19 spetta, a carico dei comuni presso i quali prestano servizio, il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione della indennità di missione dal giorno che precede gli esami sino al giorno successivo al loro espletamento.

Perdonò il diritto al rimborso od all'indennità coloro che non si siano presentati, senza giustificato motivo, ad una delle prove o siano stati espulsi da qualcuna di esse ».

(*È approvato*).

ART. 96.

(*Trattamento economico durante la disponibilità*).

« Al segretario in disponibilità competono, per il primo anno, l'intero stipendio e gli assegni per carichi di famiglia, con esclusione della indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario; per il restante periodo lo stipendio è ridotto alla metà, salvo il diritto a percepire integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

Il trattamento economico di disponibilità è corrisposto:

a) nel caso di fusione di più comuni o province, dall'ente sorto dalla fusione;

b) nel caso di aggregazione di un comune ad altro, o di una provincia ad altra, dall'ente ampliato;

c) nel caso di scioglimento di consorzi per il servizio di segreteria, dai comuni già consorziati, in proporzione delle quote di contributo consorziale alle quali erano precedentemente tenuti ».

(È approvato).

ART. 97.

(Trattamento economico del segretario supplente e del segretario reggente).

« Al segretario o al dipendente di ruolo di enti pubblici locali al quale sia stata conferita, a norma degli articoli 24 e 25, la supplenza del segretario assente o impedito o la reggenza di segreteria vacante, è assegnato, oltre il trattamento economico di cui è provvisto, un compenso mensile in misura non superiore rispettivamente alla metà o ai due terzi dello stipendio iniziale stabilito per la qualifica corrispondente alla sede a seconda che egli presti servizio nella sola sede nella quale è stato nominato supplente o reggente o contemporaneamente anche in quella nella quale è titolare.

Se la supplenza o la reggenza è conferita a chi non è iscritto nei ruoli dei segretari né ricopre un posto di ruolo negli enti pubblici locali, è assegnato al supplente o al reggente un compenso mensile in misura non superiore allo stipendio iniziale stabilito per la qualifica corrispondente alla sede; se è conferita al vice segretario, il compenso è assegnato in misura non superiore ad un terzo dello stipendio predetto.

Nella ipotesi prevista dal primo comma, il trattamento economico spettante al supplente o al reggente in relazione alla sua qualifica ed il compenso mensile sono a carico del comune o della provincia nei quali gli è stato conferito l'incarico della supplenza o della reggenza se egli presta servizio solo presso di essi.

Qualora, invece, presta servizio contemporaneamente anche presso il comune o la provincia nei quali è titolare, il trattamento economico spettantegli in relazione alla sua qualifica è a carico di questi ultimi.

Il compenso mensile assegnato al supplente o al reggente è, in ogni caso, a carico del co-

mune o della provincia presso i quali l'incarico viene espletato ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 98:

ART. 98.

(Provento e ripartizione dei diritti di segreteria).

« È obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse, in conformità alla tabella D.

Le province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella D indicata nel precedente comma.

Il provento dei diritti di segreteria è ripartito in conformità alla tabella E.

La quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari comunali e provinciali è commisurata alla metà dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi ».

All'articolo 98 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« All'articolo 98, sostituire il terzo comma con i seguenti:

« Il provento dei diritti di segreteria è ripartito in conformità alla tabella E per i segretari dei comuni delle prime tre classi e per il segretario provinciale, mentre quello riscosso dai comuni delle classi quarta e quinta va devoluto per intero ai rispettivi segretari.

La quota dei diritti di segreteria spettante ai segretari comunali delle prime tre classi o ai segretari provinciali e il provento dovuto ai segretari dei comuni delle classi quarta e quinta, e costituenti parte fondamentale della retribuzione, non possono superare la metà dello stipendio e degli assegni per carico di famiglia percepiti ».

COLITTO.

« All'articolo 98, sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« La quota dei diritti di segreteria spettante ai segretari comunali e provinciali, e costituente parte fondamentale della retribuzione non può superare la metà dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia percepiti annualmente dai segretari stessi ».

MATTARELLI GINO, TOROS.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

« All'articolo 98, sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« La quota dei diritti di segreteria spettante ai segretari comunali e provinciali, e costituente parte fondamentale della retribuzione, non può superare la metà dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia percepiti annualmente dai segretari stessi ».

PINTUS, SANNICOLÒ, FERRI.

Data l'assenza del deputato Colitto l'emendamento si intende decaduto.

Come gli onorevoli deputati vedono questi emendamenti si riferiscono alla questione dei diritti di segreteria.

Dato che, in merito, si sono avute alcune sentenze del Consiglio di Stato mi permetto di suggerire ai presentatori degli emendamenti di non insistere per la loro votazione in quanto non vorrei che, in tal modo, venissero pregiudicati i principi fissati dall'organo giurisdizionale amministrativo.

PINTUS. Non insisto sull'emendamento.

MATTARELLI GINO. Signor Presidente, non insisto, anche a nome del collega Toros, sull'emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore*: Il Comitato ristretto ha proposto il seguente emendamento:

« All'ultimo comma dell'articolo 98, dopo le parole: dei diritti di segreteria, aggiungere l'altra: annualmente ».

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

A seguito della dichiarata non insistenza da parte dei deputati Pintus e Mattarelli Gino e constatata la decadenza dell'emendamento presentato dall'onorevole Colitto, pongo in votazione l'articolo 98 con la modifica proposta dal Comitato ristretto e testé approvata.

ART. 98.

(Provento e ripartizione dei diritti di segreteria).

« È obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformità alla tabella D.

La province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella D indicata nel precedente comma.

Il provento dei diritti di segreteria è ripartito in conformità alla tabella E.

La quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali

e provinciali è commisurata alla metà dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 99:

ART. 99.

(Registrazione e liquidazione dei diritti di segreteria).

« L'ammontare delle riscossioni dei diritti di segreteria deve risultare dai registri e dall'elenco prescritti dal regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, nonché da un riassunto mensile che, a cura del segretario, è fatto vistare dalla ragioneria, ove esista, la quale fa constatare che esso risponde ai registri propri e a quelli della tesoreria.

Alla liquidazione dei diritti di segreteria provvede la giunta alla fine di ciascun mese.

Le marche segnatasse sono consegnate al tesoriere comunale, a carico del quale è posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscrivere dal capo dell'amministrazione, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, versandone l'importo al tesoriere, che deve rilasciare regolare quietanza.

Nei comuni nei quali non esista ufficio di ragioneria, il buono di prelevamento è vistato dal sindaco ».

Il Comitato ristretto accolse un emendamento proposto dal deputato Ferri. Questo emendamento è la diretta conseguenza dell'emendamento aggiuntivo approvato all'ultimo comma dell'articolo precedente per cui la quota massima dei diritti di segreteria viene commisurata annualmente alla metà dello stipendio dei segretari comunali e provinciali.

L'emendamento è del seguente tenore:

« All'articolo 99, secondo comma, dopo le parole: « alla fine di ciascun mese, aggiungere le altre: salvo il conguaglio annuale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 99 che, a seguito dell'emendamento testé approvato, rimane così formulato:

ART. 99.

(Registrazione e liquidazione dei diritti di segreteria).

« L'ammontare delle riscossioni dei diritti di segreteria deve risultare dai registri

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

e dall'elenco prescritti dal regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, nonché da un riassunto mensile che, a cura del segretario, è fatto vistare dalla ragioneria, ove esista, la quale fa constatare che esso risponde ai registri propri e a quelli della tesoreria.

Alla liquidazione dei diritti di segreteria provvede la giunta alla fine di ciascun mese salvo il conguaglio annuale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le marche segnatasse sono consegnate al tesoriere comunale, a carico del quale è posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscrivere dal capo dell'amministrazione, dal segretario, dal ragioniere, ove esista veramente l'importo al tesoriere, che deve rilasciare regolare quietanza.

Nei comuni nei quali non esista ufficio di ragioneria, il buono di prelevamento è vistato dal sindaco ».

(È approvato).

Do, ora, lettura dell'articolo 100.

ART. 100.

(Costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro dell'interno).

« Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra comune e segretario secondo la tabella E sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare i corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare i corsi di formazione, nonché al pagamento di borse di studio e di premi di profitto.

Dal fondo di cui al precedente comma sono trattate, altresì, le somme occorrenti per il pagamento degli assegni spettanti, a norma degli articoli 60, 61 e 62, al segretario o alla vedova o ai figli minorenni, in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare.

Le somme di cui al primo comma sono versate, alla fine di ciascun bimestre, con imputazione alla categoria dei « servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato », nella contabilità speciale delle rispettive prefetture.

Queste, alla fine di ciascun quadrimestre, ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla prefettura di Roma, che le imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in confor-

mità delle disposizioni impartite dal Ministro dell'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il prefetto di Roma compila e trasmette al Ministro dell'interno apposito rendiconto semestrale ».

Anche a questo articolo va apportata una modifica al terzo comma e ciò, sempre, in relazione all'emendamento approvato all'articolo 98 per cui il conguaglio del diritto di segreteria viene fatto annualmente.

Pertanto, do lettura degli emendamenti a firma dei deputati Ferri e Sannicolò, già accolto dal Comitato ristretto:

« All'articolo 100, terzo comma, sostituire la parola: bimestre, con l'altra: anno ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

« All'articolo 100, quarto comma, sopprimere le parole: alla fine di ciascun quadrimestre ».

Pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è accolto).

Pongo in votazione l'articolo 100 del quale ho dato lettura, con gli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

All'articolo 101 è stato presentato dagli onorevoli Pintus, Ferri e Sannicolò il seguente comma aggiuntivo alla fine dell'articolo:

« Il valore dell'alloggio in natura, o l'ammontare della indennità sostitutiva, costituisce parte fondamentale dello stipendio ».

PINTUS. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE, Relatore. Pongo in votazione l'articolo 101 nel testo di cui al disegno di legge:

ART. 101.

(Concessione dell'alloggio).

« I comuni delle classi quarta e quinta hanno facoltà di fornire gratuitamente l'alloggio al segretario, o di corrispondergli una indennità in misura non superiore al quinto dello stipendio percepito dal segretario stesso.

La fornitura dell'alloggio o la corrispondenza della indennità è obbligatoria per i comuni della classe quinta e per quelli, anche della classe quarta, classificati come comuni montani, sempre che siano dichiarati sedi di-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

sagiate con decreto del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di amministrazione ».
(*È approvato*).

Do lettura e, non essendovi osservazioni o emendamenti, pongo successivamente in votazione gli articoli 102, 103 e 104:

ART. 102.

(Concessione ferroviaria)

« Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le quote fisse da corrispondersi dai comuni e dalle province per la costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministero stesso per il pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero dei trasporti quale corrispettivo della concessione ferroviaria a tariffa ridotta al personale dei segretari comunali e provinciali.

Le quote di cui al precedente comma sono stanziare nei bilanci dei comuni e delle province e versate entro il 31 agosto di ciascun anno, anticipatamente per l'anno successivo, nelle contabilità speciali delle rispettive prefetture, con imputazione alla categoria "servizi speciali non aventi attinenza col bilancio dello Stato".

Entro il 31 ottobre successivo le prefetture rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla prefettura di Roma che lo imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro dell'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il prefetto di Roma compila e rimette al Ministro dell'interno apposito rendiconto.

L'esattore delle imposte dirette è tenuto ad anticipare l'intera somma per conto del comune, nel caso di mancanza di fondi in cassa ».

(*È approvato*).

ART. 103.

(Tassa di concorso)

« Per l'ammissione ai concorsi previsti dal titolo I della presente legge gli aspiranti sono tenuti al pagamento di una tassa di concorso di lire mille.

Al pagamento dei compensi e delle indennità e delle spese per il funzionamento delle Commissioni si provvede con il provento delle tasse di cui al primo comma. L'eventuale ulteriore fabbisogno è a carico dei comuni e delle province interessate ».

(*È approvato*).

ART. 104.

(Concorsi banditi e non espletati).

« I termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di segretario comunale generale e di segretario provinciale banditi e non espletati alla data di entrata in vigore della presente legge sono riaperti sino alla data che sarà fissata con decreto del Ministro dell'interno.

Restano salvi i diritti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano già presentato domanda di partecipazione ai predetti concorsi ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 105:

ART. 105.

(Revisione straordinaria della classificazione).

« Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà riveduta, in conformità alle tabelle A e B, la classificazione dei comuni e delle province sulla base dei dati della popolazione residente alla data del 31 dicembre 1958, accertati dall'Istituto centrale di statistica.

Entro i sessanta giorni successivi il Ministro dell'interno ed i prefetti, secondo le rispettive competenze, iscriveranno, in esecuzione della presente legge, i segretari comunali e provinciali in servizio nei rispettivi ruoli ».

I deputati Pintus, Sannicolò, Mattarelli, Gino e Ferri hanno presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 105, primo comma, sostituire le parole: 31 dicembre 1958, con le altre: 31 dicembre 1960 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 105 che, a seguito dell'emendamento approvato, rimane così formulato:

ART. 105.

(Revisione straordinaria della classificazione).

« Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà riveduta, in conformità alle tabelle A e B, la classificazione dei comuni e delle province sulla base dei dati della popolazione residente alla data del 31 dicembre 1960, accertati dall'Istituto centrale di statistica.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

Entro i sessanti giorni successivi, il Ministro dell'interno ed i prefetti, secondo le rispettive competenze, iscriveranno, in esecuzione della presente legge, i segretari comunali e provinciali in servizio nei rispettivi ruoli ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura e, non essendovi osservazioni pongo in votazione l'articolo 106:

ART. 106.

(*Segretari in servizio con la qualifica di segretario comunale di 1^a e 2^a classe*).

« I segretari comunali di 1^a e 2^a classe i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di segreterie di comuni assegnati, in base alla tabella A, alla classe quinta, conservano la titolarità di tali segreterie.

Qualora siano titolari di segreterie di comuni assegnati, in base alla stessa tabella, o in quanto sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo, alla classe quarta, conservano transitoriamente la titolarità presso le segreterie dei comuni predetti, finché non conseguano mediante i concorsi di cui all'articolo 18, la nomina a segretario capo di 2^a classe. Se, peraltro, non abbiano conseguito tale nomina nei primi due concorsi ai quali possono partecipare, sono trasferiti alle sedi della classe quinta che si rendano vacanti nella stessa provincia.

Nel caso che siano titolari di segreterie di comuni assegnati, in base alla tabella A, o in quanto sede di stazioni di cura, soggiorno o turismo, alla classe terza, sono trasferiti a sedi della classe quarta come titolari transitori; nei loro confronti s'applica il comma precedente. Fino a quando il trasferimento non è attuato, essi sono considerati in via provvisoria titolari delle sedi.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro dell'interno e del prefetto di trasferire, per gravi esigenze di servizio, a sedi della classe quinta i segretari che, ai sensi del secondo comma, siano titolari transitori presso segreterie di comuni della classe quarta.

Per i segretari comunali di 2^a classe e di 1^a classe in servizio all'entrata in vigore della presente legge, i nuovi stipendi stabiliti nella tabella C saranno determinati avuto riguardo all'anzianità maturata nelle rispettive qualifiche ».

(È approvato).

Comunico che a firma dei deputati Pintus e Colitto sono stati presentati due nuovi articoli aggiuntivi.

Il nuovo articolo 106-bis proposto dal deputato Pintus è del seguente tenore:

ART. 106-bis.

(*Segretari comunali di 1^a e 2^a classe titolari di sedi con popolazione superiore a 4.000 abitanti*).

« Ai segretari di 1^a e 2^a classe, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la promozione alla qualifica di segretario capo di 2^a classe è conferita, per anzianità congiunta al merito, anche se titolari di sedi con popolazione non superiore ai 4.000 abitanti, purché abbiano almeno otto anni di complessivo servizio di cui tre nella qualifica di segretario di 1^a classe e abbiano ottenuto nell'ultimo triennio per almeno due anni il giudizio complessivo di « ottimo » e, per l'altro anno, almeno la qualifica di « distinto ».

PINTUS. Rinuncio all'articolo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Il secondo articolo aggiuntivo, proposto dal deputato Colitto, è del seguente tenore:

ART. 106-bis.

« Mi rivolgo all'articolo 19, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, ai segretari di 1^a classe, in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, la promozione alla qualifica di segretario capo di 2^a classe è conferita per anzianità congiunta al merito, anche se titolari di sede con popolazione non superiore a 4.000 abitanti, purché abbiano almeno dieci anni di servizio complessivo, tre anni nella qualifica di segretario di 1^a classe e, nell'ultimo triennio abbiano ottenuto per due anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per l'altro anno almeno quello di « distinto ».

Data l'assenza del proponente Colitto, l'emendamento si intende decaduto.

Do lettura degli articoli 107 e 108 e, non essendovi osservazioni o emendamenti, li pongo in votazione:

ART. 107.

(*Segretari comunali in servizio con la soppressa qualifica di segretario capo di 3^a classe*).

« I segretari comunali in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con la soppressa qualifica di segretario capo di

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

3^a classe sono iscritti nei ruoli provinciali con la qualifica di segretario capo di 2^a classe, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di promozione alla predetta soppressa qualifica.

Qualora essi siano titolari, alla data predetta, di segreterie di comuni assegnati, in base alla tabella A, o in quanto sedi di stazioni di soggiorno, cura o turismo, alla classe terza, conservano transitoriamente la titolarità di tali segreterie, finché non conseguono, mediante il concorso di cui all'articolo 19, la nomina di segretario capo di 1^a classe.

Se, peraltro, non abbiano conseguito tale nomina nei primi due concorsi ai quali possono partecipare, sono trasferiti a sedi della classe quarta.

Nel caso che essi siano titolari di segreterie di comuni assegnati, in base alla tabella A, alla quarta classe, conservano la titolarità di tali segreterie; se si trovano in servizio presso segreterie di comuni assegnati, in base alla stessa tabella, alla classe quinta, conservano parimenti la titolarità delle attuali sedi, ma a titolo transitorio, finché non si renda possibile il loro trasferimento alle sedi della classe quarta che si rendano vacanti nella stessa provincia.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro dell'interno e del prefetto di trasferire, per gravi esigenze di servizio, a sedi della classe quarta, i segretari che, ai sensi del secondo comma, siano titolari transitori presso segreterie di comuni della classe terza.

(È approvato).

ART. 108.

(*Segretari comunali in servizio con la qualifica di segretario capo di 1^a e 2^a classe*).

« I segretari comunali in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con qualifica di segretario capo di 1^a o 2^a classe sono iscritti nel ruolo nazionale con la qualifica di segretario capo di 1^a classe, con la decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di promozione alla qualifica di segretario capo di 2^a classe e conservano la titolarità delle proprie sedi, qualora esse siano comprese, in base alla tabella A, o in quanto sedi di stazioni di cura, di soggiorno o turismo, nella classe terza »:

(È approvato).

Il deputato Colitto ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 108-bis.

« Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge il concorso, di cui all'articolo 19, per il conseguimento della qualifica di segretario capo di 1^a classe si svolge per soli titoli ».

Non essendo presente il proponente l'emendamento è da ritenersi decaduto.

Analogo articolo aggiuntivo è stato proposto dai deputati Pintus, Ferri, Sannicolò, Mattarelli Gino.

Ne do lettura:

ART. 108-bis.

(*Nomina a segretario capo di 1^a classe*).

« Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, il concorso di cui all'articolo 25, per il conseguimento della qualifica di segretario capo di 1^a classe si svolge per soli titoli ».

PINTUS. Anche a nome degli altri firmatari dichiaro di rinunciare a questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo agli articoli 109 e 110. Non essendovi emendamenti ne do lettura e li pongo successivamente in votazione.

ART. 109.

(*Segretari in servizio con qualifica di segretario capo di 2^a classe presso segreterie di comuni assegnati alla classe seconda*).

« I segretari i quali rivestivano, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di segretario capo di 2^a classe e siano titolari presso segreterie di comuni assegnati, in base alla tabella A, o in quanto sedi di stazioni di soggiorno, cura o turismo, alla classe seconda, sono trasferiti a sedi della classe terza.

Fino a quando il trasferimento non è attuato, essi conservano transitoriamente la titolarità delle sedi ».

(È approvato).

ART. 110.

(*Segretari in servizio con la qualifica di segretario capo di 1^a classe presso segreterie di comuni assegnati alla classe seconda*).

« I segretari i quali rivestivano, anteriormente alla data di entrata in vigore della

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

presente legge, la qualifica di segretario capo di 1^a classe e siano titolari, alla stessa data, presso segreterie di comuni assegnati, in base alla tabella A, o in quanto sedi di stazioni di soggiorno, cura o turismo, alla classe seconda conservano transitoriamente la titolarità delle sedi.

Il Ministro dell'interno ha facoltà di promuovere alla qualifica di segretario generale di 2^a classe, sentite le amministrazioni interessate e il Consiglio centrale di amministrazione, i segretari che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, purché rivestano almeno da tre anni la qualifica di segretario capo di 1^a classe ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

(È approvato).

Il deputato Pintus ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 110-bis.

(Stipendi).

« Ai segretari generali di 2^a classe in servizio nei comuni e nelle province alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno tre anni di servizio in tale qualifica, può essere attribuito, con decreto del Ministro dell'interno, lo stipendio iniziale, non suscettibile di aumenti periodici, stabilito per i segretari generali di classe 1-B sempre che abbiano conseguito nell'ultimo quinquennio, almeno per tre anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per gli altri due anni almeno quello di "distinto" ».

PINTUS. Dichiaro di non insistere sull'emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Do lettura dell'articolo 111 e, non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione:

ART. 111.

(*Segretari in servizio con la qualifica di segretario generale di 2^a classe presso segreterie di comuni o di province assegnati alla classe prima*):

« I segretari i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di segretario generale di 2^a classe e prestino servizio, in qualità di titolari, presso segreterie di comuni o di province assegnati, in base alla tabella A o B, o in quanto sedi di stazioni di cura, soggiorno e turismo, alla

classe prima, conservano transitoriamente la titolarità delle sedi.

Il Ministro dell'interno ha facoltà di promuovere alla qualifica di segretario generale di 1^a classe, sentita l'amministrazione interessata e il Consiglio centrale di amministrazione, i segretari che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, purché rivestano almeno da tre anni la qualifica di segretario generale di 2^a classe ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto ».

(È approvato).

A firma del deputato Pintus è stato presentato il seguente nuovo articolo aggiuntivo:

ART. 111-bis.

(Stipendi).

« Ai segretari comunali generali di 1^a classe in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in comuni con popolazione inferiore ai 250.001 abitanti ed ai segretari provinciali di 1^a classe in servizio presso province il cui capoluogo abbia popolazione inferiore ai 250.001 abitanti, sempre che abbiano almeno tre anni di anzianità di qualifica ed abbiano riportato nell'ultimo triennio per almeno due anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per l'altro anno almeno di "distinto", può essere attribuito ad ogni effetto, con decreto del Ministro dell'interno, lo stipendio iniziale, non suscettibile di aumenti periodici, previsto dalle tabelle A e B per i segretari generali di 1^a classe per i comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti e per i segretari generali di 1^a classe delle province il cui capoluogo abbia popolazione superiore ai 250.000 abitanti ».

Ella insiste, onorevole Pintus ?

PINTUS. Rinuncio all'emendamento, onorevole Presidente !

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo, ora, all'articolo 112. Ne do lettura:

ART. 112.

(*Segretari in servizio nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti*).

« I segretari generali di 1^a classe in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualità di titolari di segreterie di comuni aventi, alla data del 31 dicembre 1958, popolazione superiore a 250.000 abi-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

tanti conservano la titolarità delle segreterie medesime.

La stessa norma si applica ai segretari generali di 1ª classe titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, di segreterie di province il cui capoluogo abbia popolazione superiore ai 250.000 abitanti ».

Il Comitato ristretto ha accolto il seguente emendamento proposto dai deputati Pintus, Ferri, Vestri e Sannicolò:

« All'articolo 112, primo comma, alle parole: 31 dicembre 1958, sostituire le altre: 31 dicembre 1960 ».

Non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo, ora, in votazione l'articolo 112 che, a seguito dell'emendamento che abbiamo approvato, rimane così formulato:

ART. 112.

(Segretari in servizio nei comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti).

« I segretari generali di 1ª classe in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualità di titolari di segreterie di comuni aventi, alla data del 31 dicembre 1960, popolazione superiore a 250.000 abitanti, conservano la titolarità delle segreterie medesime.

La stessa norma si applica ai segretari generali di 1ª classe titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, di segreterie di province il cui capoluogo abbia popolazione superiore ai 250.000 abitanti ».

(È approvato).

Do lettura degli articoli 113, 114, 115, 116, 117 e 118. Non essendovi osservazioni o emendamenti li pongo successivamente in votazione.

ART. 113.

(Promozione alla qualifica di segretari di 1ª classe dei segretari non laureati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge).

« Per conseguire la promozione alla qualifica di segretario comunale di 1ª classe prevista dall'articolo 17 i segretari i quali non siano in possesso della laurea in giurisprudenza o di altra equipollente ed abbiano ottenuto la nomina in ruolo anteriormente alla

data di entrata in vigore della presente legge ovvero a mezzo del concorso per titoli previsto dall'articolo 120 devono aver prestato almeno quattro anni di servizio nella qualifica di segretario comunale di 2ª classe, riportando per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto ».

(È approvato).

ART. 114.

(Promozione a segretario capo di 2ª classe dei segretari non laureati alla data di entrata in vigore della presente legge).

« I segretari comunali di 1ª classe sprovvisti di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente possono essere ammessi al concorso a posti di segretario capo di 2ª classe previsti dall'articolo 18 purché abbiano conseguito la nomina in ruolo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ovvero a mezzo del concorso per titoli previsto dall'articolo 188, ed abbiano prestato almeno otto anni di ininterrotto servizio quali segretari comunali di ruolo, riportando, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto ».

(È approvato).

ART. 115.

(Riduzione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi a posti di segretario generale di 1ª classe).

« Il periodo minimo di anzianità previsto dall'articolo 21 per l'ammissione ai concorsi a posti di segretario generale comunale o provinciale di 1ª classe è ridotto a due anni per i segretari generali di 2ª classe in servizio con tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

ART. 116.

(Nomina diretta del segretario provinciale).

« Resta fermo il disposto dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1942, n. 851, per quelle amministrazioni provinciali il cui regolamento organico in vigore al 1º gennaio 1938, preveda la nomina del segretario per concorso interno o per promozione ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

ART. 117.

(Facoltà di trattenere in servizio i segretari oltre il 65° anno di età).

« Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge il Ministro dell'interno ha facoltà di trattenere in servizio, qualora lo richiedono particolari esigenze, i segretari comunali ed i segretari provinciali che abbiano compiuto il 65° anno di età, ma non abbiano raggiunto il 40° anno di servizio, fino al raggiungimento di tale secondo limite e comunque non oltre il 68° anno di età ».

(È approvato).

ART. 118.

(Infrazioni disciplinari commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge).

« Alle infrazioni disciplinari commesse anteriormente alla entrata in vigore della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge 27 giugno 1942, n. 951. Se la presente legge prevede una sanzione meno grave, si applica la norma più favorevole al segretario.

Qualora l'infrazione consista in un comportamento o in una pluralità di fatti connessi, in parte anteriori ed in parte successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali debba essere irrogata una sola sanzione, si applica in ogni caso la norma più favorevole al segretario ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 119:

ART. 119.

(Esodo volontario)

« Le disposizioni contenute nelle leggi 27 febbraio 1955, n. 53, e 19 ottobre 1956, n. 1225, sono richiamate in vigore, per la durata di un anno, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi dei segretari comunali aventi qualifica non superiore a segretario capo di 1ª classe.

La maggiorazione della pensione di cui all'articolo 6 della citata legge n. 1225 è calcolata considerando la retribuzione annua pensionabile spettante al 1° gennaio 1960.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio, sono computati anche i periodi riscattati.

Le istanze degli interessati dovranno pervenire al Ministero dell'interno entro il ter-

minè indicato nel primo comma del presente articolo ».

All'articolo 119 sono stati presentati due emendamenti: uno da parte dell'onorevole Colitto e l'altro a firma degli onorevoli Pintus, Vestri, Ferri e Sannicolò.

Do lettura dell'emendamento del deputato Colitto:

« All'articolo 119, sostituire il secondo comma con il seguente:

« La maggiorazione della pensione di cui all'articolo 6 della citata legge n. 1225 è calcolata considerando la retribuzione annua pensionabile spettante all'atto del collocamento a riposo ».

Data l'assenza del proponente l'emendamento è da ritenersi decaduto.

Do, ora, lettura dell'emendamento proposto dagli onorevoli Pintus, Vestri, Ferri e Sannicolò:

« All'articolo 119, secondo comma, sostituire le parole: 1° gennaio 1960, con le altre: 1° gennaio 1961 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 119 che a seguito dell'emendamento ora approvato rimane così formulato:

ART. 119.

(Esodo volontario).

« Le disposizioni contenute nelle leggi 27 febbraio 1955, n. 53 e 19 ottobre 1956, n. 1225, sono richiamate in vigore, per la durata di un anno, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi dei segretari comunali aventi qualifica non superiore a segretario capo di 1ª classe.

La maggiorazione della pensione di cui all'articolo 6 della citata legge n. 1225 è calcolata considerando la retribuzione annua pensionabile spettante al 1° gennaio 1961.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio, sono computati anche i periodi riscattati.

Le istanze degli interessati dovranno pervenire al Ministero dell'interno entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

Do lettura e, non essendovi osservazioni o emendamenti, pongo successivamente in votazione gli articoli 120, 121 e 122.

ART. 120.

(Nomina dei segretari di qualifica iniziale nel primo quinquennio di applicazione della legge).

« Nel primo triennio di applicazione della presente legge, i posti di segretario comunale di qualifica iniziale, vacanti alla data del 30 giugno verranno conferiti per una metà ai vincitori del concorso per titoli al quale verranno ammessi i soli candidati in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale anche se non siano provvisti della laurea.

Nel successivo biennio, il concorso per titoli riservato ai candidati in possesso del diploma di abilitazione sarà limitato ad un terzo dei posti vacanti.

Il concorso di cui ai precedenti commi sarà espletato con le modalità previste dal comma secondo dell'articolo 6 della legge 9 agosto 1954, n. 748 e, per quanto attiene alla composizione della commissione giudi-

catrice, dall'articolo 186 *sub-1* della legge 27 giugno 1942, n. 851 ».

(E approvato).

ART. 121.

(Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunci legali).

« Le inserzioni nel Foglio degli annunci legali della provincia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica fatti in esecuzione della presente legge sono esenti da spese ».

(E approvato).

ART. 122.

(Disposizioni abrogate).

« Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o, comunque, non compatibili con la presente legge ».

(E approvato).

Abbiamo, in tal modo, concluso l'esame di tutti gli articoli.

Passiamo ora alle tabelle allegate.

Do lettura della tabella A:

TABELLA A.

ASSEGNAZIONE DELLA QUALIFICA DEL SEGRETARIO AI COMUNI

COMUNI		QUALIFICA DEL SEGRETARIO
Classe	Popolazione	
1 ^a A	Oltre 250.000 abitanti	} Segretario comunale generale di 1 ^a classe.
1 ^a B	Da 65.001 a 250.000 abitanti e capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 40.000 abitanti	
2 ^a	Da 30.001 a 65.000 abitanti e rimanenti capoluoghi di provincia	Segretario comunale generale di 2 ^a classe.
3 ^a	Da 8.001 a 30.000 abitanti	Segretario comunale capo di 1 ^a classe.
4 ^a	Da 4.001 a 8.000 abitanti	Segretario comunale capo di 2 ^a classe.
5 ^a	Sino a 4.000 abitanti	} Segretario comunale di 1 ^a classe. } Segretario comunale di 2 ^a classe.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

A questa tabella sono stati presentati emendamenti a firma dei deputati Ferri e Greppi, nonché degli onorevoli Sannicolò e Vestri.

Il deputato Ferri ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

FERRI. Illustro brevemente alcuni miei emendamenti alla tabella. A che ripropongono, in forma più organica, alcune questioni già sollevate in sede di discussione dell'articolo 91. Con le modifiche da me proposte vengono modificate le composizioni delle diverse classi di comuni, determinandone degli spostamenti da una classe all'altra, in base al principio che la carriera dei segretari comunali non deve avere l'aspetto di una piramide ma, se mai, della... Mole Antonelliana! Dunque: nella classe 1-B propongo di includere al posto dei comuni da 65.000 a 250.000 abitanti i comuni che abbiano una popolazione da 50.001 a 250.000 abitanti, e le province « con popolazione superiore a 40.000 abitanti » con quelle « con popolazione superiore a 30.000 abitanti ». Ciò all'unico scopo di dare a quel personale veramente un trattamento adeguato alla posizione che ricopre.

In questo intendimento devo dire che non ci siamo affatto preoccupati, il collega Greppi ed io, delle ripercussioni che questi spostamenti comporteranno ai bilanci comunali: il regolamento organico dei comuni prevede un trattamento, per i propri dipendenti, in relazione alla qualifica da essi rivestita e, con il mio emendamento, in sostanza, non mutano molto le cose, dato anche il fatto che il segretario generale non va oltre il vecchio grado IX. Ma, mi si potrà obiettare, se al segretario generale riconosceremo l'ex grado V, ciò significherà che anche al medico capo, al ragioniere capo, ai due o tre capi ripartizione occorrerà dare un grado più elevato; d'accordo, ma si avrà anche un personale più altamente qualificato, pratico ed efficiente. Oggi, avere del personale qualificato è molto difficile. Si bandiscono molti concorsi, ma, spesso e volentieri, essi vanno deserti. In sostanza cerchiamo che le amministrazioni degli enti locali riservino un trattamento migliore al proprio personale che esercita funzioni direttive.

Quanto alle classi seconda, terza e quarta dei comuni i miei emendamenti tendono ad apportare le seguenti modifiche:

nella classe seconda: al posto dei comuni con popolazione da 30.001 a 65.000 abitanti comprendere i comuni con popolazione da 20.001 a 65.000 abitanti;

nella classe terza: al posto dei comuni con popolazione da 8.001 a 30.000 abitanti

comprendere i comuni con popolazione da 8.001 a 20.000 abitanti;

ed infine, nella classe terza, immettere tutti i comuni con popolazione sino ad 8.000. Premetto anche che, qualora i miei emendamenti non venissero accolti, il collega Greppi ha preparato un emendamento subordinato a spostare i limiti delle due ultime classi, la quarta e la quinta, attribuendo alla quarta i comuni con popolazione fra i 3.000 ed i 4.000 abitanti il che consentirebbe di alleggerire le classi seconda e terza.

SANNICOLÒ. Mi dichiaro d'accordo con gli emendamenti presentati dall'onorevole Ferri e, se il Presidente lo consente, vorrei illustrare quello che porta la mia firma. Vorrei, in particolare, richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di modificare la classe terza dei comuni (comprendendovi i comuni con popolazione da 8.001 a 20.000 abitanti) e, conseguentemente, variare la seconda classe (comprendendovi i comuni con popolazione da 20.001 a 65.000 abitanti).

Le ragioni che giustificano questo emendamento sono, a mio avviso, tre:

1°) la suddivisione proposta corrisponde meglio ai criteri di raggruppamento dei comuni in relazione alla loro importanza. È evidente che un comune di 20-30.000 abitanti deve avere una organizzazione di uffici ed uno sviluppo dei servizi pubblici più affini a quelli di un comune di 40.000 abitanti che non a quelli di un comune di 8-15.000 abitanti; specialmente se si tiene conto dello sviluppo che l'attività degli enti locali dovrà sempre maggiormente assumere;

2°) seguendo questo criterio si ripristinerebbe per i comuni fra i 20.000 ed i 30.000 abitanti la posizione, già acquisita nel 1928, per quanto concerne le retribuzioni dei dipendenti (non solo quindi del segretario comunale, in quanto — ai sensi del 2° comma dell'articolo 228 della legge comunale e provinciale — gli stipendi degli impiegati ed il salario dei dipendenti comunali debbono essere fissati in equa proporzione con quelli dei segretari comunali dei corrispondenti comuni). Infatti, la legge 17 agosto 1928, n. 1953, assegnava ai comuni da 20.000 a 50.000 abitanti un segretario di grado IV, con stipendio iniziale annuo nel grado di lire 17.200 (avevano, allora, nel grado massimo uno stipendio annuo di lire 28.550, al grado minimo uno stipendio di lire 7.000 all'anno);

la legge 27 giugno 1942, n. 851, assegnava ai comuni da 15.001 a 40.000 abitanti un segretario di grado IV con stipendio iniziale annuo nel grado di lire 20.800 (il grado massimo

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

percepiva uno stipendio di lire 34.500 annue, il grado minimo di lire 8.300 all'anno);

la legge 9 agosto 1954, n. 748, assegna, ai comuni con popolazione fra gli 8.001 e i 30.000 abitanti, la possibilità di avere un segretario capo sia di 2^a che di 1^a classe, con stipendio iniziale annuo, rispettivamente, di 975.000 e di lire 1.206.000 (il grado massimo gode di uno stipendio di 2.227.000 all'anno ed il grado minimo di lire 1.441.500 all'anno);

l'attuale disegno di legge assegna ai comuni con popolazione da 8.001 a 30.000 abitanti un segretario capo di 1^a classe con stipendio iniziale annuo di lire 1.206.000 (al grado massimo uno stipendio annuo di lire 2.277.000 ed al minimo uno di 1.482.000 all'anno).

Quindi, dal 1928 all'attuale progetto, la posizione economica dei segretari comunali dei comuni che hanno una popolazione da 20.001 a 30.000 ha subito le seguenti variazioni:

con la legge del 1928, rispetto al grado massimo, il segretario comunale del comune con una popolazione di 20-30.000 abitanti aveva uno stipendio pari al 60,35 per cento;

con la legge del 1942 tale percentuale è stata ridotta al 60,29 per cento;

con la legge del 1954, la percentuale subiva una ulteriore riduzione e veniva rapportata al 52,97 per cento per il segretario di III grado e al 42,82 per cento per il segretario di IV grado.

Secondo il testo del disegno di legge, che stiamo esaminando, la percentuale viene oggi fissata al 52,97 per cento. Con gli emendamenti proposti, invece, essa viene elevata al 65,88 per cento.

Rifacciamo, ora, il ragionamento prendendo come termine di paragone il grado minimo: sempre con la legge 1928, rispetto, questa volta, al grado minimo, il segretario comunale di un comune con 20-30.000 abitanti, aveva uno stipendio annuo pari al 242 per cento; con la legge del 1942 si arrivò al 251 per cento; con quella del 1954 si è scesi al 199 per cento per il segretario di grado III ed al 161 per cento per il segretario di IV grado. Secondo l'attuale disegno di legge la percentuale è fissata al 175 per cento, mentre con gli emendamenti proposti essa viene portata al 219 per cento.

È chiaro, quindi, che la posizione dei segretari comunali dei comuni con una popolazione da 20.000-30.000 abitanti è sensibilmente peggiorata con la legge del 1954. Gli emendamenti proposti tendono a ripristinare il doveroso rapporto fra gli stipendi annui di questi segretari e quelli previsti per i gradi massimi e minimi, migliorando la posizione ri-

spetto ai massimi e riducendo lo svantaggio rispetto ai minimi;

3° infine, si aumenterebbe il numero dei comuni della classe seconda, così da dare ai segretari comunali più larghe possibilità di carriera.

PINTUS. Non esiste davvero la necessità di aggiungere parole a quelle già dette dall'onorevole Sannicolò per illustrare la situazione. Dichiaro, soltanto, che con questi emendamenti da noi già presentati in sede di Comitato ristretto, ove non hanno trovato accoglimento, si intendevano risolvere delle situazioni veramente difficili.

Con gli emendamenti testé illustrati si verrebbe a sanare, almeno in parte, questa situazione. Pertanto, non posso che associarmi ai colleghi che li hanno presentati e dichiarare che voterò a favore.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho già esposto, anche in sede di Comitato ristretto, le ragioni di fondo che non consentono al Governo di accettare gli emendamenti proposti.

Chiedo, perciò, alla Commissione di respingere gli emendamenti presentati e di approvare le tabelle così come risultano nel testo del disegno di legge.

PRESIDENTE, *Relatore*. Do lettura della prima parte dell'emendamento alla tabella A presentato dal deputato Ferri:

« *Atta tabella A, alla classe I-B sostituire le parole: da 65.001 a 250.000, con le altre: da 50.001 a 250.000* ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Do lettura e pongo in votazione la seconda parte del primo emendamento:

« *Sostituire le parole: con popolazione superiore a 40.000 con le altre: con popolazione superiore a 30.000* ».

(*Non è approvata*).

Do lettura del secondo emendamento presentato dal deputato Ferri:

« *Alla tabella A, classe seconda, sostituire le parole: da 30.001 a 65.000, con le altre: da 20.001 a 65.000* ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Do lettura del terzo emendamento sempre a firma del deputato Ferri:

« *Alla tabella A, classe terza, sostituire le parole: da 8.001 a 30.000, con le altre: da 8.001 a 20.000* ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

Do lettura dell'ultimo emendamento presentato dal deputato Ferri:

« Alla tabella A, classe quarta, sostituire le parole: da 4.001 a 8.000, con le altre: sino a 8.000. Sopprimere: classe 5^a: sino a 4.000 abitanti ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Gli onorevoli Greppi e Ferri hanno presentato, sempre alla tabella A, il seguente emendamento subordinato:

« Alla tabella A, classe quarta, sostituire le parole: da 4001 a 8.000, con le altre: da 3.001 a 8.000 ».

« Alla tabella A, classe quinta, sostituire le parole: sino a 4.000, con le altre: sino a 3.000 ».

FERRI. Vorrei fare appello al Rappresentante del Governo ed ai colleghi della maggioranza perché giudichino serenamente questo emendamento.

Qualora si approvasse la tabella A nella formulazione proposta dal Governo due terzi dei comuni, che per la legge del 1954 erano stati assegnati alla quarta classe, passereb-

bero alla quinta, con un evidente declassamento.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo dichiaro che non è possibile accettare tale emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'emendamento proposto dagli onorevoli Ferri e Greppi, di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

Da parte degli onorevoli Vestri e Sannicolò è stato presentato, sempre alla tabella A, il seguente emendamento:

« Alla tabella A, sostituire le parole: 3^a classe, da 8.001 a 30.000 abitanti, e 2^a classe, da 30.001 a 65.000 abitanti, con le parole: 3^a classe, da 8.001 a 20.000 abitanti, e 2^a classe, da 20.001 a 65.000 abitanti ».

Pongo in votazione tale emendamento, per il quale il Governo ha espresso parere contrario.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la tabella A nella formulazione di cui al testo del disegno di legge:

(È approvata).

Passiamo alla tabella B. Ne do lettura:

TABELLA B.

ASSEGNAZIONE DELLA QUALIFICA DEL SEGRETARIO ALLE PROVINCE

Classe	PROVINCE	QUALIFICA DEL SEGRETARIO
1 ^a A	Il cui capoluogo abbia più di 250.000 abitanti	Segretario provinciale generale di 1 ^a classe.
1 ^a B	Con popolazione superiore a 400.000 abitanti	
	Con popolazione da 300.000 a 400.000 abitanti e che abbiano territorio superiore a 4.000 km ²	
2 ^a	Il cui capoluogo abbia più di 40.000 fino a 250.000 abitanti	Segretario provinciale di 2 ^a classe.
	Non comprese nella precedente classe	

Non essendovi osservazioni o emendamenti la pongo in votazione.

(È approvata).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

Passiamo alla tabella C. Ne do lettura:

TABELLA C.

CORRISPONDENZA TRA LE QUALIFICHE DEI SEGRETARI COMUNALI E DEI SEGRETARI PROVINCIALI E QUELLE DELL'ORDINAMENTO GERARCHICO STATALE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI E DELLE INDENNITÀ

QUALIFICHE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	Classe del comune o della provincia	QUALIFICHE DELL'ORDINAMENTO STATALE	Coefficiente	STIPENDIO INIZIALE LORDO
Segretario generale di 1ª classe	1ª A		(1) 759	2.277.000
	1ª B	Ispettore generale	670	2.010.000
Segretario generale di 2ª classe	2ª	Direttore di Divisione	500	1.500.000
Segretario comunale capo di 1ª classe	3ª	Direttore di Sezione	402	1.206.000
Segretario comunale capo di 2ª classe	4ª	Consigliere di 1ª classe	325	975.000
	5ª	Consigliere di 2ª classe	275	813.000
Segretario comunale di 2ª classe		Consigliere di 3ª classe	229	687.000

(1) Il coefficiente 759 non trova riscontro nelle qualifiche statali.

Il deputato Ferri ha presentato il seguente emendamento:

« Alla tabella C, sostituire le parole: coefficiente 759 (2.277.000), con le altre: coefficiente 900 (2.700.000) ».

Onorevole Ferri, insiste sul suo emendamento?

FERRI. Sì, signor Presidente; anziché il coefficiente 759, che non trova riscontro nei coefficienti statali, propongo l'assegnazione del segretario di classe I A (che esiste in soli 13 comuni) al coefficiente 900, ex grado IV dello Stato. Il mio emendamento tende ad ottenere per questo personale un miglior trattamento economico il che consentirà, oltre

tutto, un miglior reclutamento del personale stesso.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Ferri alla tabella C.

(Non è approvato).

Pongo, pertanto, in votazione la tabella C nel testo di cui al disegno di legge.

(È approvata).

Do lettura della tabella D e non essendovi osservazioni o emendamenti la pongo in votazione:

TABELLA D.

ELENCO DESCRITTIVO DELLE TASSE E DEGLI EMOLUMENTI CHE I COMUNI E LE PROVINCE SONO AUTORIZZATI AD ESIGERE PER LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI INFRADESCRITTI (OLTRE L'IMPORTO DELLA CARTA BOLLATA, DELLA TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE E DEI DIRITTI DI REGISTRO NEI CASI PREVISTI DALLE LEGGI).

1. — Avvisi d'asta per alienazioni, locazioni, appalto di cose e di opere, concessioni di qualsiasi natura: per l'originale L. 400
2. — Verbali relativi ai procedimenti degli incanti e delle licitazioni private riguardanti gli oggetti di cui al numero precedente: per l'originale . . . » 400

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

3. — Contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1, anche se stipulati a seguito di licitazione o trattativa privata e se vi sia intervento di terzi garanti o cauzionanti: per l'originale	L. 200
4. — Sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1 è dovuto:	
sulle prime lire 10.000.	» 150
sull'importo eccedente le lire 10.000 e sino a lire 100.000.	» 1,50 %
sull'importo eccedente le lire 100.000 e sino a lire 500.000	» 1 %
sull'importo eccedente le lire 500.000 e sino a lire 2 milioni	» 0,75 %
sull'importo eccedente le lire 2 milioni e sino a lire 5 milioni	» 0,50 %
sull'importo eccedente le lire 5 milioni e sino a lire 10 milioni.	» 0,20 %
sull'importo eccedente le lire 10 milioni e sino a lire 20 milioni	» 0,10 %
sull'importo eccedente le lire 20 milioni e sino a lire 60 milioni	» 0,05 %
sull'importo eccedente le lire 60 milioni e sino a lire 200 milioni	» 0,02 %
Non è dovuto alcun diritto per gli importi superiori ai 200 milioni di lire.	
5. — Per la scritturazione degli atti originali contemplati ai numeri 2 e 3 e per le copie degli atti estratti dall'archivio: per ogni facciata.	» 50
6. — Certificati di qualunque natura, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni di firme	» 50
7. — Stati di famiglia	» 50
8. — Verbali di conciliazione in materia demaniale nelle province napoletane e siciliane: per l'originale	» 100

NORME SPECIALI

1. — Per il rilascio di copie od estratti dai registri catastali, consentito dall'articolo 3 della legge 3 maggio 1871, n. 202, i comuni possono stabilire una tariffa di diritti, che non superi la metà di quelli dovuti all'Erario, accordando all'impiegato incaricato della tenuta dei registri una compartecipazione pari alla metà dei diritti stabiliti.
2. — Qualora in un solo contratto intervengano più persone l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti in relazione al valore complessivo del contratto è ripartito tra gli interessati in proporzione del rispettivo interesse. Se più siano le disposizioni contenute in un contratto, non si può percepire che quanto è dovuto per la disposizione soggetta al diritto più elevato.
3. — Il diritto di scritturazione prevista al n. 5 dell'elenco è dovuto per ogni facciata di venticinque linee, le quali contengano in media ciascuna venticinque sillabe. La facciata cominciata si ha per finita, se siano state scritte almeno cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni.
Il detto diritto, oltre che per gli originali indicati ai numeri 2 e 3 dell'elenco, è dovuto per le copie degli atti contrattuali da consegnarsi all'ufficio di registro e per quello degli atti di qualunque natura estratti dall'archivio a richiesta di privati.
4. — Per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, il diritto di scritturazione è limitato a lire 100 per ognuno, qualunque sia il numero delle pagine impiegate.
5. — Il diritto di cui al n. 4 dell'elenco è dovuto una sola volta, anche quando, nei contratti preceduti da incanti, l'atto di aggiudicazione ed il contratto costituiscono atti distinti.
6. — Nessun diritto di copia è dovuto per gli atti stampati; per gli atti parte stampati e parte manoscritti, almeno per un terzo, il diritto di scritturazione è ridotto alla metà.
7. — Nessun diritto è dovuto per la scritturazione di attestati di povertà, per la legalizzazione di firme per le copie degli atti contrattuali da mandarsi alle autorità superiori, per il visto per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici, per i certificati di pensioni inferiori a lire 100.000 annue, per verbali di conciliazione delle contravvenzioni a regolamenti municipali e alle

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

leggi diverse, per i certificati rilasciati in carta non bollata per povertà dei richiedenti ed in generale in tutti quei casi nei quali le leggi ed i regolamenti dispongono il rilascio debba farsi senza spesa.

8. — Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti in genere concernenti l'esercizio dei diritti elettorali da parte dei richiedenti.
9. — Per i certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il diritto è sempre ridotto alla metà,
10. — Il diritto di segreteria per la stipulazione dei contratti duraturi per più di un anno deve commisurarsi sul complessivo ammontare dei contratti stessi.
11. — Il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui al presente allegato, all'atto del rilascio e del rinnovo della carta d'identità non può essere stabilito in misura superiore a lire 50.

(È approvata).

Passiamo ora alla tabella E. Ne do lettura:

TABELLA E.

RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

QUALIFICA DEL SEGRETARIO	QUOTA SPETTANTE AL COMUNE = %	QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO = %
Segretario comunale generale di 1 ^a classe	50	30
Segretario comunale generale di 2 ^a classe	50	40
Segretario comunale capo di 1 ^a classe	50	50
Segretario comunale capo di 2 ^a classe	30	70
Segretario comunale di 1 ^a e di 2 ^a classe	15	85

I diritti di segreteria riscossi dalle province sono devoluti per metà all'Amministrazione provinciale e per metà al segretario.

Dagli onorevoli Ferri e Greppi è stato proposto il seguente emendamento:

«Alla tabella E sostituire le parole: 30 e 40 per cento, con le altre: 50 per cento».

Insistono i presentatori nella richiesta di votazione del loro emendamento?

FERRI. Insisto anche a nome del collega Greppi e prego, anzi, i colleghi di accogliere il mio emendamento soprattutto in considerazione del fatto che i diritti di segreteria non vengono gran che aumentati, essendo contenuti nei ben noti limiti. Ciò, particolarmente, per ovviare ad una situazione di sperequazione esistente in diversi comuni. I limiti massimi fissati dalla legge rimangono ovviamente quel-

li che sono, ma si consente a coloro che sono in condizioni più disagiate di vedersi assegnata una più elevata percentuale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nella generalità dei casi il segretario comunale che prende il 30 o il 40 per cento degli introiti di segreteria, percepisce di più di quanto prenda il segretario della provincia. Ho fatto eseguire delle indagini presso il comune di Roma per gli anni 1957, 1958 e 1959 e, quindi, parlo con dati di fatto alla mano.

FERRI. Nel comune di Roma è ovvio che gli introiti dei diritti di segreteria superino la misura del trenta per cento.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Quando parlo di generalità dei casi

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

casi intendo affermare che indagini sono state compiute secondo il sistema del campione.

FERRI. D'accordo, ma diciamo pure che tra Roma o Milano e Arezzo o Novara, ad esempio, la differenza è enorme.

VESTRI. Esiste, peraltro, una norma che limita il gettito dei diritti di segreteria al 50 per cento dello stipendio. Voler poi, per altre vie, eludere questa norma mi sembra assurdo. Se c'è lo sbarramento del cinquanta per cento, che rappresenta il limite massimo, ebbene quello è l'elemento correttivo al quale bisogna fare riferimento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli Ferri e Greppi:

« *Alla tabella E sostituire le parole: 30 e 40 per cento, con le altre: 50 per cento.* »

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la tabella E quale risulta nel testo di cui al disegno di legge.

(*È approvata*).

Passiamo alla tabella F. Non essendovi osservazioni o emendamenti ne do lettura e la pongo in votazione:

TABELLA F

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DEI SEGRETARI COMUNALI

1. — Istituzioni di diritto pubblico.
2. — Principi di ragioneria generale (con particolare riguardo alle aziende pubbliche) e computisteria.
3. — Legislazione speciale amministrativa.
4. — Nozioni di diritto civile.
5. — Nozioni di diritto penale (libri 1° e 2° del Codice penale).
6. — Nozioni di scienza delle finanze con particolare riguardo al sistema tributario degli Enti locali.
7. — Legge elettorale politica, leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti.
8. — Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato.
9. — Legislazione sociale.
10. — Nozioni di statistica con particolare riguardo alla statistica della popolazione e alla demografia.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2 e 3; la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

(*È approvata*).

Do lettura e, non essendovi emendamenti, pongo in votazione la tabella G:

TABELLA G.

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A SEGRETARIO CAPO DI 1ª CLASSE

L'esame consta di tre prove scritte a carattere teorico-pratico e di una prova orale. Almeno una delle prove scritte avrà particolare attinenza ai servizi di istituto delle amministrazioni comunali.

Le prove scritte e orali sono le seguenti:

Prove scritte:

- a) diritto civile;
- b) economia politica e scienza delle finanze;
- c) leggi e regolamenti amministrativi.

Prova orale:

- a) le materie delle prove scritte;
- b) diritto costituzionale e amministrativo;
- c) procedura civile;
- d) diritto penale e procedura penale;
- e) diritto del lavoro;

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

f) nozioni di diritto ecclesiastico;
g) nozioni di statistica (statistica teorica; generalità, i dati statistici, le leggi statistiche; statistica applicata, statistiche della popolazione e demografica e statistiche economiche).

(È approvata).

Abbiamo, in tal modo, conclusa la votazione di tutto il testo del disegno di legge.

Data la complessità della materia, i numerosi emendamenti approvati, il nuovo testo proposto dal Comitato ristretto che ha comportato la soppressione di circa settanta articoli del disegno di legge originario, chiedo mandato alla Commissione di procedere al coordinamento delle norme approvate.

Se non vi sono osservazioni ritengo che così possa restare stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sospendo, pertanto, la seduta.

(La seduta, sospesa alle 11,40, è ripresa alle 12,45).

PRESIDENTE. Comunico che in sede di coordinamento del testo sono stati curati i vari richiami contenuti nelle singole norme alla nuova numerazione degli articoli; all'articolo 1 si è ritenuto di determinare la assegnazione dei segretari ai rispettivi comuni con decreto del Ministro dell'interno in analogia a quanto già da noi approvato all'articolo 3 per l'assegnazione dei segretari provinciali.

All'articolo 99, terzo comma è stato incluso il seguente inciso, che era stato omissso nella stampa del disegno di legge: «...e dal tesoriere. Il quantitativo mensile presunto, viene di volta in volta, prelevato dal segretario mediante buoni registrati alla ragioneria, ove esista...». Sono stati, poi apportati a vari articoli dei coordinamenti logici o di pura forma.

Do, ora, lettura dei singoli titoli, capi ed articoli e tabelle del disegno di legge e li pongo in votazione nel complesso:

TITOLO I.

ORDINAMENTO DELLA CARRIERA

CAPO I.

CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

ART. 1.

(Classificazione dei comuni per l'assegnazione del segretario).

A ciascun comune è assegnato, secondo la sua popolazione residente, un segretario

di qualifica corrispondente a quella indicata nella tabella A.

Per i comuni consorziati, la classe del consorzio è determinata in base alla popolazione residente complessiva dei comuni uniti in consorzio.

Ai comuni riconosciuti sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo o di importanti uffici pubblici o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, le maggiori spese, può essere assegnato, con decreto del Ministro dell'interno, un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella tabella A.

(È approvato).

ART. 2.

(Consorzi di comuni).

I comuni delle classi quarta e quinta appartenenti alla stessa provincia hanno facoltà di unirsi in consorzi fra loro per il servizio di segreteria.

(È approvato).

ART. 3.

(Classificazione delle province per l'assegnazione del segretario).

A ciascuna provincia è assegnato, secondo i criteri indicati nella tabella B, un segretario di qualifica corrispondente a quella indicata nella tabella medesima.

Le province della classe seconda, tenuto conto della popolazione residente della provincia e del capoluogo, della estensione della circoscrizione provinciale e del numero dei comuni in essa compresi, possono essere assegnate alla classe prima, con decreto del Ministro dell'interno, sempre che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza maggior aggravio per i contribuenti, la maggiore spesa.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

Le province che, a norma dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1954, n. 748, avevano ottenuto l'assegnazione di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella tabella allegata alla predetta legge, vengono assegnate, in occasione della revisione della classificazione prevista dall'articolo 4, alla classe superiore a quella nella quale dovrebbero essere comprese in base alla tabella B.

(È approvato).

ART. 4.

(Revisione della classificazione dei comuni).

Entro sei mesi dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento si procede alla revisione della classificazione dei comuni prevista dalla tabella A.

Decorsi cinque anni da una revisione, senza che sia stato effettuato il censimento, può procedersi ad una nuova revisione in base a modalità che saranno, di volta in volta, determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentito l'Istituto centrale di statistica per quanto, nella determinazione di tali modalità, ha riferimento a dati statistici.

Tra una revisione e l'altra, non è ammessa alcuna variazione che non sia derivante da modificazioni della circoscrizione territoriale o dall'applicazione del terzo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

ART. 5.

(Revisione della classificazione delle province).

Alla revisione della classificazione delle province si procede con le modalità indicate nell'articolo precedente.

(È approvato).

ART. 6.

(Attribuzione al comune o alla provincia di un segretario di qualifica superiore).

Qualora, per mutamento della circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un

comune o ad una provincia un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella del segretario che, in atto, vi presti servizio quale titolare, questi deve essere trasferito ad altra sede alla quale sia attribuito un segretario della sua qualifica.

Fino a quando il trasferimento non è attuato, il segretario conserva transitoriamente la titolarità della sede.

Il Ministro dell'interno ed il prefetto, secondo la rispettiva competenza, hanno, tuttavia, facoltà di promuovere il segretario che si trovi nella condizione di cui al primo comma, sentiti l'amministrazione interessata ed il Consiglio di amministrazione, qualora egli rivesta da almeno tre anni, alla data del provvedimento con il quale è attribuito al comune o alla provincia un segretario di qualifica superiore, la qualifica immediatamente inferiore a quella nuova prevista ed abbia riportato, nell'ultimo triennio, il giudizio complessivo di ottimo.

È esclusa dalla facoltà di cui al comma precedente la promozione alla qualifica di segretario capo di 1ª classe.

(È approvato).

ART. 7.

(Attribuzione al comune o alla provincia di un segretario di qualifica inferiore).

Qualora, per mutamento di circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un comune o ad una provincia un segretario di qualifica inferiore a quella del segretario che, in atto, vi presti servizio quale titolare, questi, salvo che preferisca rinunciare alla propria qualifica, deve essere trasferito ad altra sede alla quale sia attribuito un segretario della sua qualifica.

Fino a quando il trasferimento non è attuato, al segretario mantenuto in servizio sono corrisposti gli assegni inerenti alla propria qualifica.

Il comune o la provincia, peraltro, può chiedere al Ministero dell'interno di mantenere il segretario che aveva prima del passaggio alla classe inferiore. Il Ministro dell'interno può assegnarlo solo se il comune o la provincia dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevoli aggravii per i contribuenti, la maggiore spesa.

(È approvato).

CAPO II.

NOMINA E SVOLGIMENTO
DELLA CARRIERA

ART. 8.

(Concorso di ammissione in carriera
dei segretari comunali).

La nomina dei segretari comunali di qualifica iniziale è effettuata mediante pubblico concorso per esami e per titoli, indetto ogni anno, con decreto del Ministro dell'interno, per i posti che saranno disponibili nei comuni della classe quinta alla data del 30 giugno.

Nel caso che alcuni dei posti predetti restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il Ministro dell'interno ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1°) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2°) età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32.

Per i segretari comunali non di ruolo, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, prestino, con tale qualifica, ininterrotto servizio da almeno due anni, il limite massimo di età è elevato in misura corrispondente al periodo di servizio prestato, fino ad un limite massimo di cinque anni.

Per gli aspiranti che alla data del bando siano in servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali, il limite di 32 anni è elevato in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato, fino ad un massimo di otto anni.

Sono estese, inoltre, ai segretari comunali le disposizioni di legge relative alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Le elevazioni del limite di età previste dai precedenti commi sono cumulabili. Non può, peraltro, essere ammesso in alcun caso al concorso colui che abbia superato il 45° anno di età;

3°) buona condotta;

4°) idoneità fisica all'impiego. Il Ministro dell'interno ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5°) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente.

Non possono accedere all'impiego di segretario comunale coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Il decreto che indice il concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

ART. 9.

(Esclusione dal concorso).

L'esclusione dal concorso per l'ammissione in carriera può essere disposta solo per difetto dei requisiti prescritti e con provvedimento motivato del Ministro dell'interno.

(È approvato).

ART. 10.

(Commissione giudicatrice del concorso
di ammissione in carriera).

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di segretario comunale di qualifica iniziale è composta:

1°) da un consigliere di Stato, che la presiede;

2°) da un professore universitario di materie giuridiche designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;

3°) dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice-prefetto o da un vice-prefetto ispettore;

4°) da un funzionario della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di ragioneria;

5°) da un segretario comunale, scelto dal Ministero dell'interno fra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno esercita le funzioni di segretario della Commissione.

(È approvato).

ART. 11.

(*Prove di esame*).

Gli esami di concorso consistono in tre prove scritte ed in una orale sulle materie indicate nel programma di cui alla tabella F.

Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero dell'interno.

(È approvato).

ART. 12.

(*Disciplina degli esami*).

Si applicano ai concorsi per l'ammissione alla carriera di segretario comunale le norme di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

(È approvato).

ART. 13.

(*Candidati dichiarati idonei*).

Conseguono l'idoneità nei concorsi di cui dell'articolo 8 i candidati i quali abbiano riportato nella prova orale un punteggio non inferiore a sei decimi.

(È approvato).

ART. 14.

(*Formazione e pubblicazione della graduatoria*).

Espletate le prove di esame ed ultimata la valutazione dei titoli, la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati.

Il Ministro dell'interno, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara vincitori del concorso i candidati idonei in relazione al numero dei posti disponibili.

Il decreto che approva la graduatoria è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

ART. 15.

(*Riserve di posti e preferenze*).

Nei concorsi per il conferimento di posti di segretario comunale di qualifica iniziale le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservarsi per legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Salvo quanto disposto dall'articolo 20, i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nella ammissione in carriera non sono influenti ai fini della progressione in carriera.

Nei concorsi per il conferimento di posti di grado iniziale sono preferiti, a parità di merito:

- 1°) gli insigniti di medaglia al valore militare;
- 2°) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 3°) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4°) i mutilati ed invalidi per servizio o per lavoro;
- 5°) gli orfani di guerra;
- 6°) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- 7°) gli orfani dei caduti per servizio o per lavoro;

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

8°) i feriti in combattimento;

9°) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

10°) coloro che hanno conseguito il certificato di frequenza dei corsi di preparazione agli esami del concorso per l'ammissione in carriera;

11°) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12°) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13°) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio o per lavoro;

14°) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15°) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16°) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio o per lavoro;

17°) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18°) coloro che abbiano prestato lodevole servizio per almeno un anno, a qualunque titolo, presso amministrazioni comunali o provinciali;

19°) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato o delle regioni;

c) dall'età.

(È approvato).

ART. 16.

(Ruoli dei segretari comunali — Pubblicazione — Ricorsi).

I segretari generali di 1^a e 2^a classe ed i segretari capi di 1^a classe sono iscritti in un ruolo nazionale.

I segretari capi di seconda classe ed i segretari comunali di 1^a e 2^a classe sono iscritti nel ruolo della provincia nella quale prestano servizio.

(È approvato).

ART. 17.

(Promozioni a segretario comunale di 1^a classe).

Le promozioni a segretario comunale di 1^a classe sono conferite, con decreto del prefetto su parere del Consiglio provinciale di amministrazione, per anzianità congiunta al merito, ai segretari comunali di 2^a classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio di ruolo e riportato per due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto.

(È approvato).

ART. 18.

(Promozioni a segretario capo di 2^a classe).

Le promozioni a segretario capo di 2^a classe sono conferite a seguito di concorso per titoli da bandire, nel giugno di ogni anno, in ciascuna provincia, con decreto del prefetto, da pubblicarsi nel *Foglio degli annunci legali* della provincia, cumulativamente per tutte le sedi della classe 4^a rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento di cui all'articolo 31.

Ai concorsi di cui al precedente comma sono ammessi i segretari comunali di 1^a classe, anche se in servizio in altre province, i quali abbiano almeno sei anni di effettivo servizio di ruolo ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per almeno due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto.

Le graduatorie di merito sono formate dal Consiglio provinciale di amministrazione.

La nomina a segretario capo di 2^a classe è conferita ai vincitori del concorso con decreto del prefetto, il quale provvede, altresì, alla loro contemporanea assegnazione alle sedi messe a concorso, tenuto conto dell'ordine della graduatoria e delle aspirazioni espresse dai candidati nella domanda di ammissione.

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinuncia alla promozione.

Effettuata la simultanea assegnazione dei vincitori, cessa la validità della graduatoria.

Il decreto che approva la graduatoria è pubblicato nel *Foglio degli annunci legali* della provincia.

(È approvato).

ART. 19.

(Nomina a segretario capo di 1^a classe).

I posti di segretario capo di 1^a classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli e

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

per esami, da bandire cumulativamente per tutte le sedi della classe 3^a rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento di cui all'articolo 32.

Al concorso per la nomina a segretario capo di 1^a classe sono ammessi:

a) i segretari comunali i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio di ruolo ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due almeno quello di distinto;

b) i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario ed i capi ripartizione titolari dei comuni e delle province, i quali siano considerati equiparati alla qualifica di segretario capo di 1^a classe od alla qualifica immediatamente inferiore, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, tranne quello dell'età, ed abbiano prestato almeno undici anni di effettivo servizio di ruolo, in qualità di impiegato, alle dipendenze di amministrazioni comunali o provinciali, di cui almeno tre nelle qualifiche richieste per l'ammissione al concorso. I vice segretari ed i capi ripartizione che abbiano qualifica equiparata a quella di segretario capo di 2^a classe devono, inoltre, aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

Per la nomina a segretario capo di 1^a classe non è richiesta la laurea in giurisprudenza o altra equipollente per i segretari comunali, per i vice segretari capi ai quali spetta la effettiva sostituzione del segretario e per i capi ripartizione titolari, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, che abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio in tali qualità.

Gli esami del concorso di cui al primo comma consistono in tre prove scritte e in una prova orale, nelle materie indicate nella tabella G.

Per quanto concerne la disciplina degli esami si applicano le disposizioni richiamate dall'articolo 12.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno sette decimi.

(È approvato).

ART. 20.

(Valutazione del servizio militare).

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti di segretario capo di 1^a classe, previsto dall'articolo 19, il servizio militare prestato anteriormente alla nomina a segretario di qualifica iniziale in reparti combattenti è valutato per intero come servizio di ruolo.

In ogni caso, ai fini della partecipazione al concorso anzidetto, è richiesto un periodo minimo di quattro anni di servizio effettivo quale segretario di ruolo.

(È approvato).

ART. 21.

(Nomina a segretario comunale generale di 1^a e 2^a classe).

I posti di segretario comunale generale di 1^a e 2^a classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante delle classi corrispondenti, al quale possono partecipare:

a) i segretari comunali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la segreteria a concorso;

b) i segretari comunali della qualifica immediatamente inferiore, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica stessa ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto;

c) i segretari provinciali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la classe della segreteria a concorso ed i segretari provinciali della qualifica inferiore. I segretari provinciali di qualifica inferiore devono, inoltre, avere prestato, almeno per tre anni, ininterrotto servizio nella qualifica stessa ed avere riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto;

d) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del titolare, nonché i capi ripartizione titolari dei comuni e delle province, i quali siano considerati appartenenti alla stessa qualifica o ad una qualifica inferiore a quella corrispondente alla classe della segreteria messa a concorso che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, tranne quello dell'età. I vice segretari ed i capi ripartizione appartenenti alla qualifica inferiore a quella corri-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

spondente alla classe della segreteria messa a concorso devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

I posti di segretario generale di 1^a classe dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari generali comunali di 1^a classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella propria qualifica, con costanti giudizi complessivi di ottimo;

b) i segretari provinciali generali di 1^a classe, nonché i vice segretari dei comuni aventi popolazione superiore a 250.000 abitanti ed i vice segretari delle province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 250.000 abitanti. Tutti debbono avere i requisiti di cui alla lettera a).

I vice segretari ed i capi ripartizione, per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo, devono rivestire da almeno tre anni tale qualifica ed aver prestato un numero di anni di servizio effettivo, quali impiegati di ruolo alle dipendenze di amministrazioni comunali o provinciali, pari almeno alla somma dei minimi di permanenza in ciascuna qualifica previsti dalla presente legge perché un segretario comunale possa conseguire la qualifica corrispondente al posto messo a concorso.

Per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti commi non è richiesta la laurea in giurisprudenza o altra equipollente per i segretari comunali e provinciali, i vice segretari generali ai quali spetta la effettiva sostituzione del segretario e per i capi ripartizione titolari, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, i quali abbiano prestato, dalla data stessa ininterrotto servizio con tali qualifiche.

(È approvato).

ART. 22.

(Nomina a segretario provinciale generale di 2^a classe).

I posti di segretario provinciale generale di 2^a classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli per ciascuna sede vacante.

Al concorso possono partecipare:

a) i segretari delle altre province della classe seconda;

b) i segretari comunali, i vice segretari ed i capi ripartizione dei comuni e delle province, purchè abbiano i requisiti richiesti dall'articolo 21 per partecipare ai concorsi per la nomina a segretario comunale generale di 2^a classe.

(È approvato).

ART. 23.

(Nomina a segretario provinciale generale di 1^a classe).

I posti di segretario provinciale generale di 1^a classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari provinciali generali di 1^a classe;

b) i segretari provinciali generali di 2^a classe, che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta in tale qualifica ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto;

c) i segretari comunali ed i vice segretari titolari comunali e provinciali in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di segretario comunale generale di 1^a classe.

I posti di segretario provinciale generale di 1^a classe delle province il cui capoluogo abbia popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari provinciali generali di 1^a classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta in tale qualifica, con costanti giudizi complessivi di ottimo;

b) i segretari comunali generali di 1^a classe che abbiano i requisiti indicati alla lettera a);

c) i vice segretari comunali e provinciali di cui al 2^o comma dell'articolo 31.

(È approvato).

ART. 24.

(Supplenza del segretario assente o impedito).

In caso di assenza o di impedimento del segretario di un comune appartenente alla classe prima, seconda o terza, o del segretario provinciale, la supplenza è conferita, con decreto del Ministro dell'interno, al vice segretario, qualora esista, o ad altro segretario

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

che rivesta almeno la qualifica immediatamente inferiore a quella del segretario da sostituire.

Qualora ricorrano motivi d'urgenza, il provvedimento può essere adottato, in via del tutto provvisoria, dal prefetto, che deve subito riferirne al Ministero dell'interno, per la ratifica.

In caso di assenza o impedimento del segretario di un comune della classe quarta, la supplenza è conferita, con decreto del prefetto, al vice segretario, qualora esista, o ad un segretario iscritto nel ruolo provinciale. Se il segretario assente o impedito è titolare in un comune della classe quinta, la supplenza è conferita dal prefetto ad un segretario iscritto nel ruolo provinciale, ovvero a persona fornita dei requisiti richiesti per la nomina a segretario comunale di qualifica iniziale, escluso il limite di età, nonché di uno dei seguenti titoli:

a) diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale previsto dalla legge 27 giugno 1942, n. 851;

b) idoneità nel concorso a posti di segretario comunale di qualifica iniziale, previsto dall'articolo 8 della presente legge;

c) diploma del corso di formazione per aspiranti segretari comunali, indetto dal Ministero dell'interno;

d) idoneità nel concorso a posti di consigliere di 3^a classe nell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Il supplente che non rivesta la qualifica di segretario di ruolo deve prestare la promessa solenne di cui all'articolo 39.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di breve assenza, di durata non superiore a cinque giorni, ovvero di congedo ordinario del segretario, purché il regolamento organico dell'ente preveda la sostituzione del segretario stesso con altro dipendente di ruolo, in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a), b), c) e d) del 3° comma.

(È approvato).

ART. 25.

(Reggenza di segreteria vacante).

In caso di vacanza del posto di segretario comunale o di segretario provinciale, e fino a quando non possa provvedersi alla nomina del titolare, il Ministro dell'interno o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, può conferire la reggenza ad un segretario che rivesta almeno la qualifica immediatamente inferiore a quella corrispondente alla classe della sede vacante, o al vice segretario,

ovvero a persona fornita dei titoli e dei requisiti previsti dal terzo comma dell'articolo 24.

Colui al quale sia stata conferita la reggenza di una segreteria vacante, qualora non sia iscritto nei ruoli dei segretari, presta la promessa solenne prevista dall'articolo 39.

(È approvato).

CAPO III.

DISCIPLINA DEI CONCORSI PER IL CONFERIMENTO DEI POSTI DI SEGRETARIO GENERALE DI 1^a E 2^a CLASSE E DI SEGRETARIO CAPO DI 1^a CLASSE

ART. 26.

(Termini per il bando e l'espletamento dei concorsi per le sedi vacanti della prima e seconda classe).

I concorsi a posti di segretario provinciale e di segretario comunale delle classi 1^a e 2^a devono essere indetti entro tre mesi dalla data nella quale i posti stessi si sono resi vacanti ed il procedimento di concorso deve essere esaurito entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.

(È approvato).

ART. 27.

(Periodo minimo di permanenza in ciascuna sede).

Non sono ammessi ai concorsi a posti di segretario generale di 1^a e 2^a classe ed al concorso per trasferimento per le sedi della classe terza i segretari, aventi la qualifica corrispondente alla classe del comune o della provincia messi a concorso, i quali, alla data del bando, non abbiano almeno due anni di titolarità ininterrotta nell'ultima sede di servizio.

(È approvato).

ART. 28.

(Ammissione ai concorsi dei vice segretari e dei capi ripartizione).

Agli effetti della partecipazione ai concorsi, i vice segretari sono considerati appartenenti alla qualifica inferiore a quella del segretario assegnato al comune od alla provincia ove prestano servizio di ruolo, sempre che abbiano attribuita, dal regolamento organico, la piena sostituzione del titolare, in caso di assenza o

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

impedimento; i capi ripartizione sono considerati appartenenti a due qualifiche inferiori.

(È approvato).

ART. 29.

(Commissioni giudicatrici dei concorsi).

Il giudizio sui concorsi per i posti di segretario generale comunale o provinciale di 1^a e 2^a classe è dato da una Commissione composta:

da un consigliere di Stato o da un prefetto, che la presiede;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;

da un professore universitario di materie giuridiche;

da un esperto nelle discipline amministrative;

dal sindaco del comune o dal presidente della Giunta della provincia cui rispettivamente il concorso si riferisce;

da un segretario comunale o provinciale, di qualifica superiore o pari a quella corrispondente alla classe del posto messo a concorso, scelto dal Ministero dell'interno fra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, avente qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Il giudizio sui concorsi per titoli ed esami a posti di segretario capo vacanti nei comuni della classe terza è dato da una Commissione composta:

da un consigliere di Stato, che la presiede;

da un professore universitario di materie giuridiche;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;

da un funzionario della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di ragioneria;

da un segretario comunale generale, di qualifica non inferiore a segretario generale comunale di 2^a classe, scelto dal Ministero fra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di

qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Le Commissioni di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Ministro dell'interno.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico, rispettivamente, dei comuni e delle province interessati.

(È approvato).

CAPO IV.

TRASFERIMENTO D'UFFICIO
E CONCORSI PER TRASFERIMENTO

ART. 30.

(Trasferimento d'ufficio).

I trasferimenti d'ufficio dei segretari comunali e dei segretari provinciali possono essere disposti soltanto per esigenze di servizio, con provvedimento motivato, su richiesta o previo parere delle amministrazioni interessate.

Nella scelta della nuova sede, il Ministro dell'interno od il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, tiene conto anche delle condizioni ed esigenze di famiglia del segretario nonché del servizio eventualmente prestato in sedi disagiate.

I trasferimenti d'ufficio ad altro comune della stessa classe dei segretari comunali di 1^a e 2^a classe e dei segretari capi di 2^a classe sono disposti dal prefetto nell'ambito della provincia e dal Ministro dell'interno da una provincia all'altra.

I trasferimenti dei segretari comunali aventi qualifiche superiori e dei segretari provinciali sono sempre disposti dal Ministro dell'interno.

(È approvato).

ART. 31.

(Concorsi per trasferimento a sedi delle classi quinta e quarta).

Ogni due anni i prefetti bandiscono, con proprio decreto, da pubblicarsi nel *Foglio degli annunci legali* della provincia, un unico concorso per titoli per tutte le sedi della classe quinta vacanti nella provincia alla data del bando.

A detti concorsi possono partecipare, per trasferimento, i segretari comunali di 1^a e 2^a classe, anche se in servizio in altre province.

Ogni due anni, i prefetti bandiscono, altresì, con le stesse modalità, un concorso per tutte le sedi vacanti della classe quarta, al quale possono partecipare, per trasferimento, i segretari capi di 2^a classe, anche se in servizio in altre province.

Le graduatorie di merito dei candidati ai concorsi di cui ai precedenti commi sono formate dal Consiglio provinciale di amministrazione.

Nella domanda di partecipazione ai concorsi di cui ai precedenti commi devono essere indicate, in ordine di preferenza, le sedi per le quali si concorre.

L'assegnazione dei segretari ai comuni della classe quinta e quarta messi a concorso è disposta simultaneamente con decreto del prefetto in base alle relative graduatorie ed all'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione. La validità della graduatoria cessa dopo 45 giorni.

Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato nel *Foglio degli annunci legali* della provincia.

(È approvato).

ART. 32.

(Concorso per trasferimento a sedi della classe terza).

Con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, è bandito, almeno ogni due anni, un concorso cumulativo per titoli per il trasferimento alle sedi di classe terza vacanti in tutto il territorio della Repubblica.

A detto concorso possono partecipare i segretari capi di 1^a classe.

Nella domanda di ammissione al concorso debbono essere indicate, nell'ordine di preferenza, le sedi per le quali il candidato intende concorrere.

L'assegnazione dei vincitori ai comuni messi a concorso è disposta contemporaneamente per tutte le sedi, con decreto del Ministro dell'interno, secondo l'ordine della graduatoria e delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione. La validità della graduatoria cessa dopo 45 giorni.

Il decreto del Ministro dell'interno che approva la graduatoria è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

ART. 33.

(Commissione giudicatrice del concorso per trasferimento a sedi della classe terza).

La Commissione giudicatrice del concorso previsto dall'articolo 32 è composta:

da un prefetto che la presiede;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;

da un sindaco di comune appartenente alla classe terza, scelto fra quelli designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

da un esperto in discipline amministrative;

da un segretario comunale avente qualifica non inferiore a segretario generale di 2^a classe, scelto tra quelli designati dalle Organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei comuni interessati.

(È approvato).

CAPO V.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO E RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

ART. 34.

(Dimissioni).

Il segretario può dimettersi dall'ufficio in qualunque tempo.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto, rispettivamente al sindaco o al presidente della Giunta provinciale, che le rimette subito, col proprio motivato parere, al prefetto per l'inoltro al Ministero dell'interno.

Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal Ministro dell'interno.

Il segretario che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione di esse.

L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del segretario.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

Se al momento in cui il segretario presenta le dimissioni siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono essere accettate.

In caso di dimissioni volontarie, spetta al segretario il trattamento di quiescenza e previdenza previsto dalle disposizioni in vigore.

Per i segretari il cui trattamento di quiescenza sia disciplinato dai regolamenti degli enti locali qualora tali regolamenti non prevedano il caso di dimissione, si applicano, per quanto concerne l'acquisto del diritto al trattamento stesso, le norme in vigore in materia, alla data di accettazione delle dimissioni, per i segretari iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro. In tal caso la liquidazione del trattamento di quiescenza avviene con le norme del regolamento dell'ente locale, attribuendo il trattamento che spetterebbe qualora la cessazione dal servizio fosse avvenuta per collocamento a riposo.

(*E approvato*).

ART. 35.

(*Decadenza*).

Oltre che nel caso previsto dall'articolo 50, il segretario incorre nella decadenza dall'impiego:

a) quando perde la cittadinanza italiana;

b) quando accetta una missione o altro incarico da un'autorità straniera senza autorizzazione del Ministro dell'interno;

c) quando, senza giustificato motivo, non assume o non riassume servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimane assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni;

d) quando è accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La decadenza è disposta, in ogni caso, con decreto motivato del Ministro dell'interno.

(*E approvato*).

ART. 36.

(*Effetti della decadenza*).

La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza secondo le norme vigenti qualora non derivi da perdita della cittadinanza.

Il segretario decaduto ai sensi della lettera d) dell'articolo precedente non può concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni e dei consorzi.

(*E approvato*).

ART. 37.

(*Collocamento a riposo*).

I segretari comunali ed i segretari provinciali sono collocati a riposo, con decreto del Ministro dell'interno, al compimento del 65° anno di età.

Per esigenze eccezionali di servizio il Ministro dell'interno ha facoltà di sospendere temporaneamente, con provvedimento di carattere generale, per un periodo non superiore a sei mesi, il collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali che, nel predetto periodo, raggiungano il limite di età previsto per la cessazione dal servizio.

Il Ministro dell'interno ha, altresì, la facoltà di collocare a riposo, d'ufficio od a domanda, indipendentemente dal limite di età, i segretari che abbiano compiuto quaranta anni di servizio.

All'atto del collocamento a riposo, può essere conferito al segretario il titolo ufficiale onorifico inerente alla qualifica immediatamente superiore a quella da lui rivestita.

(*E approvato*).

TITOLO II.

STATO GIURIDICO

CAPO I.

DISPOSIZIONE GENERALE

ART. 38.

(*Estensione ai segretari comunali e provinciali di norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato*).

Sono estese ai segretari comunali e provinciali le disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 31, primo comma, 35, 36, 37, 38, 39;

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

40, 67, 68, 69, 70, 78, primo comma, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 primo comma, 98, 99, 104, 118, 130 ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

CAPO II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTI E DOVERI E DI DISCIPLINA

ART. 39.

(Promessa solenne e giuramento).

Il segretario comunale ed il segretario provinciale, all'atto dell'assunzione in prova, devono prestare, in presenza di due testimoni, davanti al prefetto, che può delegare, rispettivamente, il sindaco o il presidente della Giunta provinciale a riceverla, solenne promessa secondo la formula seguente:

« Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione e per il pubblico bene ».

Il segretario comunale e il segretario provinciale, che abbiano ottenuto la nomina definitiva, devono prestare, in presenza di due testimoni, giuramento davanti al prefetto, che può delegare, rispettivamente, il sindaco o il presidente della Giunta provinciale a riceverlo.

La formula del giuramento è la seguente:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse della Amministrazione e per il pubblico bene ».

Della promessa solenne e del giuramento viene redatto verbale in bollo; l'originale è conservato presso il Ministero dell'interno o la prefettura, fra gli atti personali del segretario, al quale ne viene consegnata copia in carta semplice.

Del giuramento è presa nota nello stato matricolare.

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dall'impiego.

(È approvato).

ART. 40.

(Obbligo della residenza).

Il segretario comunale deve risiedere stabilmente nel comune presso il quale esercita il suo ufficio.

Il segretario provinciale deve risiedere stabilmente nel comune capoluogo della provincia presso la quale esercita il suo ufficio.

Il prefetto, previo consenso dell'amministrazione interessata, per rilevanti ragioni, può autorizzare il segretario a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere.

(È approvato).

ART. 41.

(Comportamento in servizio).

Il segretario deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate, curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene.

Il segretario deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente, attraverso il comune o la provincia, gli interessi nazionali, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e non deve svolgere attività incompatibili con l'anzidetto dovere.

Nei rapporti con i superiori il segretario deve ispirarsi al principio di una assidua e solerte collaborazione; deve essere di guida e di esempio ai dipendenti, in modo da assicurare il più efficace rendimento del servizio.

Nei rapporti con il pubblico, il comportamento del segretario deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l'amministrazione.

Qualora non sussistano particolari ragioni, da sottoporre al capo dell'amministrazione, il segretario deve, di regola, trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico.

Fuori dall'ufficio, il segretario deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.

(È approvato).

ART. 42.

(Orario di servizio).

Il segretario è tenuto ad osservare l'orario giornaliero di servizio stabilito dall'amministrazione presso la quale presta servizio.

La durata dell'orario giornaliero non potrà eccedere quella massima stabilita per i dipendenti civili dello Stato.

Qualora le esigenze dell'amministrazione lo richiedano, il segretario è tenuto a prestare servizio, con diritto alla retribuzione per il lavoro straordinario, anche in ore non comprese nell'orario normale.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

ART. 43.

(Dovere verso il capo dell'amministrazione).

Il segretario deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale nell'esercizio delle sue funzioni.

Il segretario ha diritto di consegnare al capo dell'amministrazione pieghi suggellati diretti al prefetto o al Ministro dell'interno esclusivamente per questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto d'impiego.

Tali pieghi devono essere inoltrati d'ufficio senza indugio.

(È approvato).

ART. 44.

(Rapporto informativo e giudizio complessivo).

Per ogni segretario, anche se in prova, deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « insufficiente ».

Il giudizio complessivo deve essere motivato.

Il rapporto informativo è compilato e firmato dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale e riveduto dal prefetto per i segretari generali o dal vice prefetto per i segretari aventi qualifiche inferiori. Il prefetto o il vice prefetto, a seconda della rispettiva competenza, può confermare o, sentito il capo della amministrazione interessata, modificare il giudizio complessivo.

In caso di modifica il nuovo giudizio deve essere motivato.

Al segretario al quale, nell'anno in cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a « buono ».

Il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: doti intellettuali e di cultura; qualità morali e di carattere; preparazione e capacità professionale; qualità delle prestazioni di servizio e rendimento; capacità organizzativa ed attitudine ad esercitare funzioni di maggiore responsabilità; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori.

Nel rapporto stesso deve essere tenuto, altresì, conto della eventuale attività scientifica nonché di ogni altro elemento che possa concorrere a meglio delineare la personalità del segretario.

Per i segretari in prova il rapporto informativo deve essere compilato anche alla fine del periodo di prova.

(È approvato).

ART. 45.

(Ricorso gerarchico avverso il giudizio complessivo).

Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo al segretario che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta, il segretario ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

Entro trenta giorni dalla comunicazione il segretario può ricorrere al Consiglio centrale di amministrazione. Il Consiglio, sentito il sindaco o il presidente della Giunta provinciale ed il prefetto o il vice prefetto, a seconda della qualifica rivestita dal segretario, formula il giudizio definitivo.

La deliberazione del Consiglio di amministrazione è provvedimento definitivo.

(È approvato).

ART. 46.

(Impossibilità di compilazione del rapporto informativo).

Qualora, per uno o più anni, non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo, il giudizio complessivo è formulato dal Consiglio centrale di amministrazione, valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione.

Il rapporto informativo per il segretario che, alla fine dell'anno, si trova in servizio nella posizione di comando presso un consorzio di comuni, è compilato dal presidente dell'assemblea consorziale; per il segretario che si trovi distaccato, a norma del regio decreto 8 aprile 1939, n. 733, presso il Ministero del tesoro - Direzione generale degli Istituti di previdenza - è compilato dal direttore della divisione presso la quale egli presta servizio.

(È approvato).

ART. 47.

(Casi di incompatibilità).

I parenti fino al secondo grado, il coniuge e gli affini di primo grado dell'esattore comunale o del ricevitore provinciale non possono essere nominati, rispettivamente, segretario del comune o della provincia.

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'ufficio di segretario comunale e di segretario provinciale è incompatibile con ogni altro

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

ufficio retribuito a carico dello Stato o di altro ente.

Qualora ricorrano speciali motivi, il prefetto può, tuttavia, sentita l'amministrazione interessata, autorizzare il segretario comunale ed il segretario provinciale a prestare opera retribuita presso istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o altri enti pubblici locali.

Con l'ufficio di segretario comunale o di segretario provinciale è, altresì, incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria, la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza, sindaco od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le società costituite a fine di lucro.

I segretari possono, per altro, previa autorizzazione del prefetto, far parte dell'amministrazione di società cooperative costituite tra impiegati, o essere prescelti come periti, consulenti tecnici o arbitri.

Per le perizie, le consulenze tecniche e gli arbitrati l'autorizzazione deve concedersi caso per caso.

Il capo dell'amministrazione è tenuto a denunciare al prefetto i casi di trasgressione alle disposizioni dei commi precedenti dei quali sia venuto a conoscenza.

(È approvato).

ART. 48.

(Ufficio di notaio).

Nei comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'ufficio di segretario comunale è compatibile con quello di notaio.

(È approvato).

ART. 49.

(Effetto dell'assunzione di altro impiego).

L'assunzione di altro impiego, nei casi nei quali non è consentito il cumulo, importa di diritto la cessazione dall'impiego di segretario, salva la corresponsione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 34.

(È approvato).

ART. 50.

(Provvedimenti per casi di incompatibilità).

Salvo il disposto dell'articolo 49 il segretario che contravvenga ai divieti posti dall'articolo 47 è diffidato dal prefetto a cessare dalla situazione di incompatibilità.

La circostanza che il segretario abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, il segretario decade dall'impiego.

La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio centrale di amministrazione.

(È approvato).

ART. 51.

(Organi competenti alla concessione del congedo).

Il congedo ordinario è concesso dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale; il congedo straordinario è concesso dal Ministro per l'interno o dal prefetto sentita l'amministrazione interessata a seconda che trattisi di segretari provinciali o comunali iscritti nel ruolo nazionale ovvero di segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali.

Il prefetto ha facoltà di disporre, per esigenze di carattere generale, la sospensione della concessione del congedo ordinario, per un periodo non superiore a tre mesi.

(È approvato).

ART. 52.

(Organi competenti alla concessione dell'aspettativa).

Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda del segretario, dal Ministro per l'interno per i segretari provinciali e per i segretari comunali del ruolo nazionale e dal prefetto per i segretari dei ruoli provinciali, sentita l'amministrazione interessata, quando l'aspettativa sia richiesta per motivi di famiglia. Può essere anche disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tal caso il segretario può richiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

Non si può, in alcun caso, disporre del posto del segretario collocato in aspettativa.

(È approvato).

ART. 53.

(Dispensa dal servizio per infermità).

Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità il segretario che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui all'articolo 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

ART. 54.

(Disponibilità):

In caso di soppressione di posti per variazioni nella circoscrizione territoriale o per effetto della costituzione di consorzi, i segretari titolari dei posti soppressi sono collocati in disponibilità, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio centrale di amministrazione, qualora non si possa far luogo al trasferimento presso altre sedi della stessa classe.

È tuttavia in facoltà del Ministro dell'interno di disporre, col consenso del segretario, l'assegnazione di questo ad un posto vacante di classe inferiore. In tal caso il segretario conserva l'anzianità ed il trattamento economico di cui godeva, salvo il diritto di occupare il primo posto che si renda disponibile nella classe corrispondente alla qualifica rivestita.

Qualora la soppressione del posto avvenga mentre il segretario titolare del posto soppresso si trova in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, il collocamento in disponibilità decorre, agli effetti economici, dalla data di scadenza dell'aspettativa.

Il segretario in disponibilità è esonerato dal prestare servizio.

(È approvato).

ART. 55.

(Richiamo in servizio del segretario in disponibilità).

Il segretario in disponibilità è richiamato in servizio quando, entro due anni dal collocamento in tale posizione, si renda vacante una sede della classe corrispondente alla qualifica da lui rivestita.

Il segretario riassunto in servizio prende posto nel ruolo al quale è assegnato con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio relativo alla anzianità medesima.

(È approvato).

ART. 56.

(Dispensa dal servizio del segretario in disponibilità).

Il segretario in disponibilità è collocato a riposo, salvo il trattamento di quiescenza e previdenza al quale abbia diritto, qualora,

trascorsi due anni dalla data del collocamento in disponibilità, non sia stato richiamato in servizio, ai sensi dell'articolo precedente.

È, altresì, collocato a riposo, salvo il trattamento di quiescenza e previdenza al quale abbia diritto, qualora non riassuma servizio nel posto assegnatogli a seguito di richiamo in servizio.

(È approvato).

ART. 57.

(Norme disciplinari per il segretario in aspettativa e in disponibilità).

Il segretario in aspettativa o in disponibilità è soggetto alle stesse norme disciplinari stabilite per i segretari in attività di servizio, in quanto applicabili.

Egli deve comunicare al prefetto o al capo dell'amministrazione la sua residenza ed ogni eventuale cambiamento.

(È approvato).

ART. 58.

(Organi competenti alla irrogazione delle sanzioni disciplinari - Ricorsi).

Le sanzioni disciplinari a carico dei segretari comunali generali di 1^a e 2^a classe, dei segretari capi di 1^a classe e dei segretari provinciali sono inflitte dal Ministro dell'interno; quelle a carico dei segretari comunali di qualifica inferiore sono inflitte dal prefetto della provincia nella quale il segretario prestava servizio al tempo in cui le infrazioni addebitate sono state commesse.

La censura a carico dei segretari comunali di ogni qualifica e dei segretari provinciali può essere inflitta anche dal prefetto, nonché, secondo la rispettiva competenza, dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale.

Qualora la censura venga inflitta dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale, questi deve darne immediata comunicazione al prefetto.

Contro il provvedimento del sindaco o del presidente della Giunta provinciale è dato ricorso al prefetto, e contro quello del prefetto al Ministro dell'interno.

Salvo che per la censura, le sanzioni disciplinari sono inflitte previo parere della Commissione di disciplina.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

ART. 59.

(Organi competenti a provvedere alla riabilitazione).

Il provvedimento di riabilitazione è adottato con decreto del Ministro dell'interno o del prefetto, sentiti il competente Consiglio di amministrazione e la competente Commissione di disciplina, a seconda che si tratti di segretario provinciale o comunale iscritto nel ruolo nazionale o di segretario comunale iscritto in un ruolo provinciale.

(È approvato).

ART. 60.

(Reintegrazione del segretario assolto in sede di giudizio penale di revisione).

Il segretario destituito ai sensi dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'articolo 566, secondo comma, del Codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero, salvo il riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione e con la medesima qualifica ed anzianità che aveva all'atto della destituzione.

Se durante il periodo della destituzione si siano svolti scrutini o concorsi per promozione, si procede ai sensi degli articoli 68 e 70.

Al segretario assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, tutti gli assegni non percepiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario e delle quote dei diritti di segreteria; detto periodo è altresì utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Le somme occorrenti per il pagamento di tali assegni verranno tratte dal fondo di cui all'articolo 100.

Il segretario già destituito ed assolto in sede di revisione può, entro sessanta giorni dalla riammissione in servizio, chiedere di essere collocato a riposo col trattamento di quiescenza e previdenza previsto per i segretari dimissionari.

(È approvato).

ART. 61.

(Reintegrazione del segretario prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare).

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano al segretario destituito a seguito di procedimento disciplinare e quelle del se-

condo e terzo comma dello stesso articolo al segretario punito con sanzione superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito.

Il comma precedente è applicato anche nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento.

(È approvato).

ART. 62.

(Premorienza del segretario alla sentenza di assoluzione in sede di revisione).

Se il segretario decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova ed i figli minorenni hanno diritto a tutti gli assegni non percepiti durante il periodo di sospensione o di destituzione, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario e delle quote di diritti di segreteria, in relazione alla qualifica rivestita dal segretario al momento della sospensione o della destituzione, nonché agli aumenti periodici di stipendio successivamente maturati fino alla data in cui il segretario stesso avrebbe raggiunto i limiti massimi di età e di servizio per la permanenza nello impiego o fino a quella del decesso, se anteriore.

Le somme occorrenti per il pagamento di tali assegni verranno tratte dal fondo di cui all'articolo 100.

(È approvato).

ART. 63.

(Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale).

Il segretario comunale o provinciale sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con decreto del prefetto; qualora sia stato emesso mandato od ordine di cattura, il segretario deve essere immediatamente sospeso dall'ufficio, con provvedimento del sindaco ovvero del presidente della Giunta provinciale.

Il sindaco o il presidente della Giunta provinciale il quale abbia notizia dell'emissione di un mandato od ordine di comparizione o della convalida del fermo nei confronti del segretario dipendente ne riferisce immediatamente al prefetto della provincia.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

ART. 64.

(Sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare).

Il Ministro dell'interno ovvero il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, può, per gravi motivi, ordinare la sospensione del segretario dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è revocata e il segretario ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli assegni non percepiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro quaranta giorni dalla data in cui è stato comunicato al segretario, il provvedimento di sospensione.

Al segretario sospeso ai sensi del precedente o del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

ART. 65.

(Computo della sospensione cautelare).

Qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta al segretario la sospensione dall'ufficio, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.

Se la sospensione dall'ufficio viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore o se il procedimento si conclude con il proscioglimento del segretario, a questi debbono essere corrisposti tutti gli assegni non percepiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario e delle quote dei diritti di segreteria, per il tempo eccedente la durata della punizione o per effetto della sospensione.

Sono dedotte, in ogni caso, le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare.

(È approvato).

ART. 66.

(Revoca della sospensione cautelare).

Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sen-

tenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché il segretario non lo ha commesso, la sospensione è revocata ed il segretario ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e delle quote dei diritti di segreteria e salva deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.

Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere prorogata con apposito provvedimento, qualora dalla sentenza stessa si desumano fatti che possano dar luogo a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento od entro 40 giorni dalla data in cui il segretario abbia notificato la sentenza stessa al Ministro dell'interno o al prefetto, a seconda che trattisi di segretario iscritto nei ruoli nazionali ovvero nei ruoli provinciali.

La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il detto termine ed il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del procedimento penale, non può più essere iniziato. In tal caso il segretario ha diritto agli assegni previsti dal primo comma.

Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia alla autorità giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue, altresì, il procedimento disciplinare, che non può più essere rinnovato.

(È approvato).

ART. 67.

(Esclusione dai concorsi e dagli scrutini del segretario sospeso).

Il segretario sospeso ai sensi degli articoli 63 e 64 è escluso dai concorsi e dagli scrutini per promozione.

Quando il segretario è stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina; il Ministro dell'interno o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, può, sentito il competente Consiglio di amministrazione, escluderlo dal concorso o dallo scrutinio.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

La eventuale promozione del segretario deferito al giudizio della Commissione di disciplina rimane, in ogni caso, sospesa fino al termine del procedimento disciplinare.

(È approvato).

ART. 68.

(Ammissione ai concorsi del segretario prosciolto da addebiti disciplinari).

Il segretario che abbia chiesto di partecipare ai concorsi di cui agli articoli 18 e 19 e ne sia stato escluso ai sensi dell'articolo precedente, se successivamente sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura, è promosso, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze già maturate, dalla stessa data con la quale gli sarebbe stata conferita la promozione in base a detto concorso qualora, avendo partecipato ad analogo concorso successivo alla definizione del procedimento disciplinare, sia stato compreso nella graduatoria dei vincitori.

(È approvato).

ART. 69.

(Esclusione dai concorsi o dagli scrutini del segretario punito con sanzione superiore alla censura).

Il segretario al quale sia stata inflitta una sanzione disciplinare superiore alla censura dopo la compilazione dell'ultimo rapporto informativo ma prima del concorso o dello scrutinio è escluso dai medesimi.

(È approvato).

ART. 70.

(Ammissione agli scrutini del segretario prosciolto da addebiti disciplinari).

Il segretario escluso dallo scrutinio, per a promozione a segretario di 1^a classe, quando sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare o questo si concluda con l'irrogazione della censura, è scrutinato per la promozione.

Se il Consiglio d'amministrazione delibera che il segretario scrutinato sia meritevole di promozione, questa è conferita con decorrenza dalla data nella quale egli ha maturato l'anzianità prescritta dall'articolo 17.

(È approvato).

ART. 71.

(Contestazione degli addebiti).

Il sindaco o il presidente della Giunta provinciale, il quale rilevi una infrazione disciplinare commessa dal segretario, o ne abbia comunque notizia, qualora, dopo gli opportuni accertamenti preliminari, ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione della censura, contesta gli addebiti al segretario, invitandolo a presentare le giustificazioni, e trasmette al prefetto della provincia copia del foglio contenente le contestazioni. Qualora ritenga, invece, che il fatto sia punibile con una sanzione più grave, rimette gli atti al prefetto.

Il prefetto, al quale stati trasmessi, siano ai sensi del comma precedente, gli atti relativi agli accertamenti a carico del segretario, o che abbia comunque notizia della infrazione disciplinare, effettuati gli accertamenti del caso, contesta gli addebiti al segretario, se questi è iscritto nei ruoli provinciali, o trasmette gli atti al Ministro dell'interno, se si tratti di segretario iscritto nei ruoli nazionali.

(È approvato).

ART. 72.

(Giustificazioni del segretario).

In caso di contestazione degli addebiti da parte del sindaco o del presidente della Giunta provinciale le giustificazioni devono essere presentate dal segretario entro dieci giorni; negli altri casi devono essere presentate, entro venti giorni, al prefetto o al capo dell'amministrazione presso la quale il segretario presta servizio, che deve apporvi la data di presentazione e curarne l'immediata trasmissione al prefetto.

Il termine per la presentazione delle giustificazioni può essere prorogato per motivi gravi, e per non più di quindici giorni, dal Ministro o dal prefetto, secondo la rispettiva competenza.

È facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purché lo dichiari esplicitamente per iscritto.

(È approvato).

ART. 73.

(Archiviazione degli atti).

Il Ministro dell'interno o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, quando, in base alle indagini preliminari ed alle giu-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

stificazioni del segretario, ritenga che non vi sia luogo a procedere, ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione al segretario.

Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura, provvede all'irrogazione della punizione.

(È approvato).

ART. 74.

(Procedimento).

Il Ministro dell'interno, o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, quando attraverso le indagini preliminari e le giustificazioni del segretario ritenga che possa applicarsi una sanzione più grave della censura e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Commissione di disciplina, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni.

(È approvato).

ART. 75.

(Atti preliminari al giudizio disciplinare).

Entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, il segretario della Commissione di disciplina dà avviso, nelle forme previste dall'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al segretario, a cui carico si procede, il quale, nei venti giorni successivi, ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia.

Trascorso tale termine, il presidente della Commissione stabilisce la data della trattazione orale, che deve aver luogo entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente e, quando non ritenga di riferire personalmente, nomina un relatore fra i membri della Commissione.

La data della seduta fissata per la trattazione orale deve essere comunicata dal segretario della Commissione, nelle forme di cui al primo comma del presente articolo, al segretario a carico del quale si procede almeno venti giorni prima, con avvertenza che egli ha facoltà di intervenire oralmente le proprie difese e di far pervenire alla Commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive.

(È approvato).

ART. 76.

(Modalità per la trattazione orale e per la deliberazione della Commissione di disciplina).

Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza del segretario a carico del quale si procede senza concludere in merito al provvedimento da adottare.

Il segretario può svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola. Il presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti della Commissione, possono rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.

Della trattazione orale si redige verbale che è sottoscritto dal segretario della Commissione e vistato dal presidente.

Chiusa la trattazione orale e ritiratosi il segretario sottoposto a procedimento disciplinare la Commissione, sentite le conclusioni del relatore, delibera a maggioranza di voti, con le modalità seguenti:

a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e, quindi, se occorre, quelle sulle applicazioni delle sanzioni. Tutti i componenti della Commissione di disciplina danno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello sulle altre;

b) il presidente raccoglie i voti dei componenti della Commissione cominciando dal segretario comunale o provinciale e vota per ultimo.

La deliberazione è sempre segreta e nessuno può opporre la inosservanza delle modalità precedenti come causa di nullità o di impugnazione.

Non possono partecipare alla deliberazione, a pena di nullità, i funzionari che abbiano svolto le indagini a carico del segretario.

(È approvato).

ART. 77.

(Supplemento di istruttoria).

Se il procedimento è stato rimesso ai sensi dell'articolo 74 alla Commissione, questa, qualora ritenga necessarie ulteriori indagini, ordina un supplemento di istruttoria, indicando quali sono i fatti e le circostanze da chiarire e quali le prove da assumere.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

La Commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel qual caso stabilisce con ordinanza la seduta, dandone avviso, nelle forme e con i termini di cui al terzo comma dell'articolo 75, al segretario, che può assistervi e svolgere le proprie deduzioni.

(È approvato).

ART. 78.

(Deliberazione della Commissione di disciplina).

La Commissione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi al segretario, lo dichiara nella deliberazione.

Se ritiene che gli addebiti siano in tutto od in parte sussistenti, propone la sanzione da applicare.

La deliberazione motivata viene estesa dal relatore o da altro componente la Commissione ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario della Commissione.

Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e con la copia del verbale della trattazione orale, viene trasmessa, entro venti giorni dalla deliberazione, al Ministro dell'interno o al prefetto, a seconda della rispettiva competenza.

Il Ministro od il prefetto provvede, con decreto motivato, a dichiarare prosciolto il segretario da ogni addebito o ad infliggere la sanzione disciplinare in conformità della deliberazione della Commissione, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al segretario.

Il decreto deve essere comunicato al segretario entro dieci giorni dalla sua data, nei modi previsti dal primo comma dell'articolo 75.

(È approvato).

ART. 79.

(Rinvio della decisione).

Quando la trattazione orale non possa essere esaurita in una sola seduta e nell'intervallo si sia fatto luogo alla rinnovazione totale o parziale dei componenti della Commissione, la trattazione continua innanzi alla Commissione quale era originariamente costituita finò alla deliberazione prevista dall'articolo 76.

Se la Commissione ha provveduto con ordinanza, ai sensi del primo comma dell'articolo 77, la trattazione orale in esito allo espletamento delle ulteriori indagini è rinnovata, con la osservanza delle disposizioni

degli articoli 75 e 76, dinanzi alla Commissione quale è costituita al momento in cui si fa luogo alla rinnovazione.

Qualora, iniziata la trattazione orale, sopravvenga una causa di incompatibilità, di ricasazione o di astensione del presidente o di uno dei membri, ovvero taluno di costoro, per impedimento fisico, non sia più in grado di intervenire, la trattazione orale deve essere rinnovata, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 76.

(È approvato).

ART. 80.

(Rimborso spese al segretario prosciolto).

Il segretario prosciolto ha diritto al rimborso, a carico dell'amministrazione dalla quale dipende, delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla Commissione di disciplina ed alle relative indennità di trasferta.

Può chiedere, altresì, che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese è dovuto nella misura stabilita dalla legge per l'indennità di missione.

La domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie il segretario da ogni addebito; su di essa provvede il Ministro dell'interno o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza.

(È approvato).

ART. 81.

(Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio amministrativo).

Quando il provvedimento che infligge la sanzione disciplinare sia annullato per l'accoglimento di ricorso gerarchico o giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facoltà di rinnovare in tutto od in parte il procedimento disciplinare, il nuovo procedimento deve essere iniziato, a partire dal primo degli atti annullati, entro sessanta giorni dalla data in cui sia pervenuta al prefetto la decisione del ricorso gerarchico o sia pervenuta al Ministro per l'interno la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'articolo 87, comma primo, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ovvero dalla data della registrazione alla Corte dei conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario od entro sessanta giorni dalla data in cui il segretario abbia notificato al Ministro

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

per l'interno la decisione giurisdizionale o lo abbia costituito in mora per la esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario.

Decorso tale termine, il procedimento disciplinare non può essere rinnovato.

(È approvato).

ART. 82.

(Estinzione del procedimento).

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.

Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato.

L'estinzione determina, altresì, la revoca della sospensione cautelare e dell'esclusione dagli esami e dagli scrutini con gli effetti previsti dagli articoli 66, 68 e 70.

Nello stato matricolare del segretario non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.

(È approvato).

ART. 83.

(Riapertura del procedimento).

Il procedimento disciplinare può essere riaperto se il segretario al quale fu inflitta la sanzione ovvero la vedova o i figli minorenni che possono avere diritto al trattamento di quiescenza adducano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

La riapertura del procedimento è disposta dal Ministro dell'interno o dal prefetto, a seconda della rispettiva competenza, ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dagli articoli 75 e seguenti.

Il Ministro od il prefetto, qualora non ritenga disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentito il competente Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

ART. 84.

(Effetti della riapertura del procedimento).

Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente la riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione già inflitta se essi sono tuttora in corso.

Al segretario già punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una sanzione più grave di quella già applicata.

Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto od in parte gli assegni non percepiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e delle quote dei diritti di segreteria, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata richiesta dalla vedova o dai figli minorenni.

(È approvato).

CAPO III.

ORGANI COLLEGIALI

ART. 85.

(Consigli di amministrazione - Composizione).

Il Consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nel ruolo nazionale ha sede presso il Ministero dell'interno ed è costituito:

dal direttore generale dell'Amministrazione civile, presidente;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali;

dal capo della divisione alla quale è affidato il servizio relativo agli affari comunali e provinciali presso la Direzione generale dell'Amministrazione civile;

da un sindaco di comune cui sia assegnato un segretario generale;

da un segretario generale comunale di 1^a classe.

Il sindaco ed il segretario generale sono nominati, al principio di ogni triennio, con decreto del Ministro dell'interno, su designazione rispettivamente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e delle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Con lo stesso decreto ed uguale procedura sono nominati, quali supplenti, un sindaco di un comune cui sia assegnato un segretario generale, un segretario generale di 1^a classe ed un vice prefetto o un vice prefetto ispettore in servizio presso il Ministero dell'interno.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Il Consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari provinciali è composto in conformità delle norme di cui ai precedenti commi, sostituendo al rappresen-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

tante dei comuni quello delle province e al rappresentante dei segretari comunali quello dei segretari provinciali.

I Consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali hanno sede presso le prefetture e sono costituiti:

- dal prefetto, presidente;
- dal vice prefetto vicario;
- dal direttore di sezione addetto al servizio;
- da un sindaco e da un segretario di comuni della provincia, nominati ogni triennio con decreto del prefetto su designazione dei sindaci e dei segretari dei comuni della provincia, convocati a tal fine dal prefetto.

Con lo stesso decreto vengono nominati un sindaco ed un segretario comunale quali supplenti, nonché un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, quale segretario.

I membri di diritto dei Consigli di amministrazione, in caso di assenza od impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari ai quali spetta di farne le veci.

Per la validità delle adunanze dei Consigli di amministrazione è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale quello del presidente.

(È approvato).

ART. 86.

(Competenza).

I Consigli di amministrazione esercitano le attribuzioni stabilite dalla presente legge ed esprimono il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro dell'interno o il prefetto ritenga di sentirli.

Quando il Consiglio si è pronunciato, il suo parere è unito alle proposte negli affari per i quali occorre la decisione del Ministro o del prefetto.

(È approvato).

ART. 87.

(Adunanze).

I Consigli di amministrazione si riuniscono almeno ogni trimestre.

(È approvato).

ART. 88.

(Commissioni di disciplina).

La Commissione centrale di disciplina per i segretari comunali di qualifica superiore a

segretario capo di 2ª classe e per i segretari provinciali è costituita:

dal direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, che la presiede;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali;

da un segretario generale comunale o da un segretario generale provinciale di 1ª classe, a seconda che trattasi di segretari comunali o di segretari provinciali, da nominarsi al principio di ogni anno, con decreto del Ministro dell'interno.

Con lo stesso decreto, si provvede alla nomina di un segretario generale comunale o di un segretario generale provinciale di 1ª classe, supplenti.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Le Commissioni provinciali di disciplina per i segretari comunali di qualifica inferiore a segretario capo di 1ª classe sono costituite:

- dal vice prefetto, presidente;
- da un direttore di sezione;
- da un segretario comunale da nominarsi,

al principio di ogni anno, con decreto del prefetto.

Con lo stesso decreto si provvede, altresì, alla nomina di un direttore di sezione e di un segretario comunale, quali supplenti.

Un funzionario di prefettura, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, esercita le funzioni di segretario.

I segretari comunali, effettivi e supplenti, sono nominati su designazione delle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

(È approvato).

ART. 89.

(Decadenza da componente della Commissione di disciplina).

Il segretario comunale ed il segretario provinciale chiamati a far parte della Commissione di disciplina decadono di diritto dall'incarico, qualora vengano essi stessi sottoposti a procedimento disciplinare.

(È approvato).

ART. 90.

(Ricusazione del giudice disciplinare).

Il componente della Commissione di disciplina può essere ricusato:

a) se ha interesse personale nel procedimento o se il segretario giudicabile è debi-

tore o creditore di lui, della moglie o dei figli;

b) se ha dato consigli o manifestato il proprio parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;

c) se vi è una inimicizia grave tra lui od alcuno dei suoi prossimi congiunti ed il segretario sottoposto a procedimento;

d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;

e) se è parente od affine di primo o secondo grado del funzionario che ha svolto o diretto l'inchiesta.

La ricusazione è proposta con dichiarazione notificata dal giudicabile, comunicata al presidente della Commissione prima della adunanza, od inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.

Sulla istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente, sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente, questi trasmette al Ministro dell'interno od al prefetto la dichiarazione con le proprie controdeduzioni; il Ministro od il prefetto decide definitivamente.

Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme con il provvedimento che infligge la punizione.

Il presidente ed il membro della Commissione, ricusabili a termini del primo comma, hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta l'istanza di ricusazione.

I vizi della composizione della Commissione di disciplina possono essere denunziati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza.

(E approvato).

TITOLO III.

TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I.

STIPENDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITÀ E COMPENSI

ART. 91.

(Stipendi).

Il segretario ha diritto allo stipendio nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato di qualifica corrispondente, nonché agli assegni per carichi di famiglia ed

all'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324.

Si applicano ai segretari comunali e provinciali le norme relative all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio ai dipendenti civili dello Stato.

Ogni modificazione di carattere generale del trattamento economico disposta dallo Stato per i propri dipendenti civili è applicata ai segretari comunali e provinciali.

Durante il periodo di prova compete al segretario il trattamento economico della qualifica iniziale.

Gli emolumenti di cui al primo comma sono a carico del comune o della provincia ove il segretario presta servizio in qualità di titolare, salvo il disposto dell'articolo 97, e sono attribuiti con provvedimento del Ministro dell'interno ovvero del prefetto, a seconda che trattisi di segretari scritti nei ruoli nazionali o in quelli provinciali salvo quanto disposto per i segretari che prestano servizio nelle regioni a statuto speciale.

Ai segretari capi di 2ª classe che abbiano almeno tre anni di servizio in tale qualifica, e venti anni di servizio effettivo può essere assegnato, con provvedimento del Ministro dell'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1ª classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

Ai segretari comunali di 1ª classe che abbiano almeno cinque anni di servizio in tale qualifica e quindici anni di servizio effettivo, può essere assegnato, con provvedimento del prefetto, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 2ª classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

Ai segretari dei consorzi, la cui popolazione residente complessiva non superi il limite massimo previsto dalla tabella A per la classe alla quale appartiene il maggiore dei comuni consorziati, spetta una indennità mensile pari ad un quinto dello stipendio. Ai segretari dei consorzi spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, da essi sostenute per recarsi da uno ad altro dei comuni consorziati, per l'esercizio delle loro funzioni.

Gli stipendi, assegni ed indennità spettanti ai segretari comunali e provinciali sono a totale carico, rispettivamente dei comuni e delle province.

(È approvato).

ART. 92.

(Stipendio del segretario provinciale nel caso di nomina diretta).

Ai vice segretari provinciali ed ai capi ripartizione provinciali nominati, ai sensi dell'articolo 116, segretari generali della stessa provincia presso la quale prestano servizio, nel caso che lo stipendio da essi goduto sia superiore a quello previsto inizialmente per la nuova qualifica, sono attribuiti tanti aumenti biennali quanti occorrono per assicurare uno stipendio immediatamente superiore a quello percepito al momento della nomina.

(È approvato).

ART. 93.

(Misura delle indennità e dei compensi).

Le indennità ed i compensi che per gli impiegati civili dello Stato siano commisurati alla qualifica ricoperta sono dovuti ai segretari comunali e provinciali in misura eguale a quella stabilita per le corrispondenti qualifiche degli impiegati statali.

Per i segretari generali dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti le indennità stesse sono fissate proporzionalmente allo stipendio spettante ai segretari di detti comuni.

(È approvato).

ART. 94.

(Indennità di missione e di trasferimento).

Per le missioni di servizio debitamente autorizzate e nei casi di trasferimento di ufficio o per promozione, collocamento a riposo o dispensa dal servizio per inabilità fisica, sono dovute ai segretari le indennità stabilite per gli impiegati civili dello Stato, in conformità alle disposizioni dell'articolo 93 della presente legge. In caso di trasferimento la spesa è a carico del comune o della provincia presso i quali il segretario viene trasferito; negli altri casi è a carico del comune o della provincia presso i quali prestava servizio.

(È approvato).

ART. 95.

(Indennità di missione per partecipazione ad esami di promozione).

Ai segretari comunali che debbano allontanarsi dalla propria sede per partecipare agli esami previsti dall'articolo 19 spetta, a carico dei comuni presso i quali prestano servizio, il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione della indennità di missione dal giorno che precede gli esami sino al giorno successivo al loro espletamento.

Perdono il diritto al rimborso od all'indennità coloro che non si siano presentati, senza giustificato motivo, ad una delle prove o siano stati espulsi da qualcuna di esse.

(È approvato).

ART. 96.

(Trattamento economico durante la disponibilità).

Al segretario in disponibilità competono per il primo anno, l'intero stipendio e gli assegni per carichi di famiglia, con esclusione delle indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario; per il restante periodo lo stipendio è ridotto alla metà, salvo il diritto a percepire integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Il trattamento economico di disponibilità è corrisposto:

a) nel caso di fusione di più comuni o province, dall'ente sorto dalla fusione;

b) nel caso di aggregazione di un comune ad altro, o di una provincia ad altra, dall'ente ampliato;

c) nel caso di scioglimento di consorzio per il servizio di segreteria, dai comuni già consorziati, in proporzione delle quote di contributo consorziale alle quali erano precedentemente tenuti.

(È approvato).

ART. 97.

(Trattamento economico del segretario supplente e del segretario reggente).

Al segretario o al dipendente di ruolo di enti pubblici locali al quale sia stata conferita, a norma degli articoli 24 e 25, la supplenza del segretario assente o impedito o la reggenza di segreteria vacante, è assegnato, oltre il trattamento economico di cui è provvisto, un compenso mensile in misura non superiore rispettivamente alla metà o ai due terzi dello stipendio iniziale stabilito per la

qualifica corrispondente alla sede a seconda che egli presti servizio nella sola sede nella quale è stato nominato supplente o reggente o contemporaneamente anche in quella nella quale è titolare.

Se la supplenza o la reggenza è conferita a chi non è iscritto nei ruoli dei segretari né ricopre un posto di ruolo negli enti pubblici locali, è assegnato al supplente o al reggente un compenso mensile in misura non superiore allo stipendio iniziale stabilito per la qualifica corrispondente alla sede; se è conferita al vice segretario, il compenso è assegnato in misura non superiore ad un terzo dello stipendio predetto.

Nella ipotesi prevista dal primo comma, il trattamento economico spettante al supplente o al reggente in relazione alla sua qualifica ed il compenso mensile sono a carico del comune o della provincia nei quali gli è stato conferito l'incarico della supplenza o della reggenza se egli presta servizio solo presso di essi.

Qualora, invece, presti servizio contemporaneamente anche presso il comune o la provincia nel quale è titolare, il trattamento economico spettantegli in relazione alla sua qualifica è a carico di questi ultimi.

Il compenso mensile assegnato al supplente o al reggente è, in ogni caso, a carico del comune o della provincia presso i quali l'incarico viene espletato.

(È approvato).

CAPO II.

DIRITTI DI SEGRETERIA

ART. 98.

(*Provento e ripartizione dei diritti di segreteria*).

È obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformità alla tabella *D*.

Le province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella *D* indicata nel precedente comma.

Il provento dei diritti di segreteria è ripartito in conformità alla tabella *E*.

La quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali è commisurata alla metà dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi.

(È approvato).

ART. 99.

(*Registrazione e liquidazione dei diritti di segreteria*).

L'ammontare delle riscossioni dei diritti di segreteria deve risultare dai registri e dall'elenco prescritti dal regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, nonché da un riassunto mensile che, a cura del segretario, è fatto vistare dalla ragioneria, ove esista, la quale fa constatare che esso risponde ai registri propri ed a quelli della tesoreria.

Alla liquidazione dei diritti di segreteria provvede la Giunta alla fine di ciascun mese salvo il conguaglio annuale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le marche segnatasse sono consegnate al tesoriere comunale, a carico del quale è posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscrivere dal capo dell'Amministrazione, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal tesoriere. Il quantitativo mensile presunto, viene di volta in volta, prelevato dal segretario mediante buoni registrati alla ragioneria ove esista, versandone l'importo al tesoriere, che deve rilasciare regolare quietanza.

Nei comuni nei quali non esista ufficio di ragioneria, il buono di prelevamento è vistato dal sindaco.

(È approvato).

ART. 100.

(*Costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro dell'interno*).

Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra comune e segretario secondo la tabella *E* sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare corsi di formazione nonché al pagamento di borse di studio e di premi di profitto.

Dal fondo di cui al precedente comma sono tratte, altresì, le somme occorrenti per il pagamento degli assegni spettanti, a norma degli articoli 60, 61 e 62, al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare.

Le somme di cui al primo comma sono versate, alla fine di ciascun anno, con imputazione alla categoria dei «servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello

Stato », nella contabilità speciale delle rispettive prefetture.

Queste ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla prefettura di Roma, che le imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il prefetto di Roma compila e trasmette al Ministro dell'interno apposito rendiconto.

(È approvato).

CAPO III.

CONCESSIONI SPECIALI

ART. 101.

(Concessione dell'alloggio).

I comuni delle classi quarta e quinta hanno facoltà di fornire gratuitamente l'alloggio al segretario o di corrispondergli una indennità in misura non superiore al quinto dello stipendio percepito dal segretario stesso.

La fornitura dell'alloggio o la corresponsione della indennità è obbligatoria per i comuni della classe quinta e per quelli, anche della classe quarta, classificati come comuni montani, sempre che siano dichiarati sedi disagiate con decreto del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di amministrazione.

(È approvato).

ART. 102.

(Concessione ferroviaria).

Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le quote fisse da corrispondersi dai comuni e dalle province per la costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministero dell'interno stesso per il pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero dei trasporti quale corrispettivo della concessione ferroviaria a tariffa ridotta ai segretari comunali e provinciali.

Le quote di cui al precedente comma sono stanziare nei bilanci dei comuni e delle province e versate entro il 31 agosto di ciascun anno, anticipatamente per l'anno successivo, nelle contabilità speciali delle rispettive prefetture, con imputazione alla categoria « servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato ».

Entro il 31 ottobre successivo le prefetture rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla prefettura di Roma che le imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro dell'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il prefetto di Roma compila e rimette al Ministro dell'interno apposito rendiconto.

L'esattore delle imposte dirette è tenuto ad anticipare l'intera somma per conto del comune, nel caso di mancanza di fondi in cassa.

(È approvato).

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

ART. 103.

(Tassa di concorso).

Per l'ammissione ai concorsi previsti dal titolo I della presente legge gli aspiranti sono tenuti al pagamento di una tassa di concorso di lire mille.

Al pagamento dei compensi e delle indennità ed alle spese per il funzionamento delle Commissioni si provvede con il provento delle tasse di cui al primo comma. L'eventuale ulteriore fabbisogno è a carico dei comuni e delle province interessate.

(È approvato).

ART. 104.

(Concorsi banditi e non espletati).

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di segretario comunale generale e di segretario provinciale banditi e non espletati alla data di entrata in vigore della presente legge sono riaperti sino alla data che sarà fissata con decreto del Ministro dell'interno.

Restano salvi i diritti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano già presentato domanda di partecipazione ai predetti concorsi.

(È approvato).

ART. 105.

(Revisione straordinaria della classificazione).

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà riveduta, in conformità alle tabelle A e B, la classifica-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

zione dei comuni e delle province sulla base dei dati della popolazione residente alla data del 31 dicembre 1960, accertati dall'Istituto centrale di statistica.

Entro i sessanta giorni successivi, il Ministro dell'interno ed i prefetti, secondo le rispettive competenze, iscriveranno, in esecuzione della presente legge, i segretari comunali e provinciali in servizio nei rispettivi ruoli.

(È approvato).

ART. 106.

(Segretari in servizio con la qualifica di segretario comunale di 1ª e 2ª classe).

I segretari comunali di 1ª e 2ª classe i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di segreterie di comuni assegnati, in base alla tabella A, alla classe quinta, conservano la titolarità di tali segreterie.

Qualora siano titolari di segreterie di comuni assegnati, in base alla stessa tabella, alla classe quarta, conservano transitoriamente la titolarità presso le segreterie dei comuni predetti, finché non conseguano mediante i concorsi di cui all'articolo 18, la nomina a segretario capo di 2ª classe. Se, peraltro, non abbiano conseguito tale nomina nei primi due concorsi ai quali possono partecipare, sono trasferiti alle sedi della classe quinta che si rendano vacanti nella stessa provincia.

Nel caso che siano titolari di segreterie di comuni assegnati, in base alla tabella A, alla classe terza, sono trasferiti a sedi della classe quarta come titolari transitori; nei loro confronti si applica il comma precedente. Fino a quando il trasferimento non è attuato, essi sono considerati in via provvisoria titolari delle sedi.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro dell'interno e del prefetto di trasferire, per gravi esigenze di servizio, a sedi della classe quinta i segretari che, ai sensi del secondo comma, siano titolari transitori presso segreterie di comuni della classe quarta.

Per i segretari comunali di 2ª classe e di 1ª classe in servizio all'entrata in vigore della presente legge, i nuovi stipendi stabiliti nella tabella C saranno determinati avuto riguardo all'anzianità maturata nelle rispettive qualifiche.

(È approvato).

ART. 107.

(Segretari comunali in servizio con la soppressa qualifica di segretario capo di 3ª classe).

I segretari comunali in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con la soppressa qualifica di segretario capo di 3ª classe sono iscritti nei ruoli provinciali con la qualifica di segretario capo di 2ª classe, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di promozione alla predetta soppressa qualifica.

Qualora essi siano titolari, alla data predetta, di segreterie di comuni assegnati, in base alla tabella A, alla classe terza, conservano transitoriamente la titolarità di tali segreterie, finché non conseguano, mediante il concorso di cui all'articolo 19, la nomina di segretario capo di 1ª classe.

Se, peraltro, non abbiano conseguito tale nomina nei primi due concorsi ai quali possono partecipare, sono trasferiti a sedi della classe quarta.

Nel caso che essi siano titolari di segreterie di comuni assegnati in base alla tabella A, alla classe quarta, conservano la titolarità di tali segreterie; se si trovino in servizio presso segreterie di comuni assegnati, in base alla stessa tabella, alla classe quinta, conservano parimenti la titolarità delle attuali sedi, ma a titolo transitorio, finché non si renda possibile il loro trasferimento alle sedi della classe quarta che si rendano vacanti nella stessa provincia.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro dell'interno e del prefetto di trasferire, per gravi esigenze di servizio, a sedi della classe quarta, i segretari che, ai sensi del secondo comma, siano titolari transitori presso segreterie di comuni della classe terza.

(È approvato).

ART. 108.

(Segretari comunali in servizio con la qualifica di segretario capo di 1ª e 2ª classe).

I segretari comunali in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con la qualifica di segretario capo di 1ª o 2ª classe sono iscritti nel ruolo nazionale con la qualifica di segretario capo di 1ª classe, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di promozione alla qualifica di segretario capo di 2ª classe e conservano la titolarità delle proprie sedi, qualora siano comprese, in base alla tabella A, o in quanto sedi di stazioni di cura, di soggiorno o turismo, nella classe terza.

ART. 109.

(Segretari in servizio con la qualifica di segretario capo di 2ª classe presso segreterie di comuni assegnati alla classe seconda).

I segretari i quali rivestivano, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di segretariopac di 2ª classe e siano titolari presso segreterie di comuni assegnati, in base alla tabella A, alla classe seconda, sono trasferiti a sedi della classe terza.

Fino a quando il trasferimento non è attuato, essi conservano transitoriamente la titolarità delle sedi.

(È approvato).

ART. 110.

(Segretario in servizio con la qualifica di segretario capo di 1ª classe presso segreterie di comuni assegnati alla classe seconda).

I segretari i quali rivestivano, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di segretario capo di 1ª classe e siano titolari, alla stessa data, presso segreterie di comuni assegnati, in base alla tabella A, alla classe seconda, conservano transitoriamente la titolarità delle sedi.

Il Ministro dell'interno ha facoltà di promuovere alla qualifica di segretario generale di 2ª classe, sentite le amministrazioni interessate ed il Consiglio centrale di amministrazione, i segretari che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, purché rivestano almeno da tre anni la qualifica di segretario capo di 1ª classe ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

(È approvato).

ART. 111.

(Segretari in servizio con la qualifica di segretario generale di 2ª classe presso segreterie di comuni o di province assegnati alla 1ª classe).

I segretari i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di segretario generale di 2ª classe e prestino servizio, in qualità di titolari, presso segreterie di comuni o di province assegnati, in base alla tabella A o B, alla classe prima, conservano transitoriamente la titolarità delle sedi.

Il Ministro dell'interno ha facoltà di promuovere alla qualifica di segretario generale di 1ª classe, sentita l'amministrazione

interessata ed il Consiglio centrale di amministrazione, i segretari che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, purché rivestano almeno da tre anni la qualifica di segretario generale di 2ª classe ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

(È approvato).

ART. 112.

(Segretari in servizio nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti).

I segretari generali di 1ª classe in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualità di titolari di segreterie di comuni aventi, alla data del 31 dicembre 1960, popolazione superiore a 250.000 abitanti, conservano la titolarità delle segreterie medesime.

La stessa norma si applica ai segretari generali di 1ª classe titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, di segreterie di province il cui capoluogo abbia popolazione superiore ai 250.000 abitanti.

(È approvato).

ART. 113.

(Promozione alla qualifica di segretario di 1ª classe dei segretari non laureati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge).

Per conseguire la promozione alla qualifica di segretario comunale di 1ª classe prevista dall'articolo 17 i segretari i quali non siano in possesso della laurea in giurisprudenza o di altra equipollente ed abbiano ottenuto la nomina in ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero a mezzo del concorso per titoli previsto dall'articolo 120 devono aver prestato almeno quattro anni di servizio nella qualifica di segretario comunale di 2ª classe, riportando per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto.

(È approvato).

ART. 114.

(Promozione a segretario capo di 2ª classe dei segretari non laureati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge).

I segretari comunali di 1ª classe sprovvisti di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente possono essere ammessi al concorso

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

a posti di segretario capo di 2ª classe previsto dall'articolo 18 purché abbiano conseguito la nomina in ruolo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ovvero a mezzo del concorso per titoli previsto dall'articolo 120, ed abbiano prestato almeno otto anni di ininterrotto servizio quali segretari comunali di ruolo, riportando, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

(È approvato).

ART. 115.

(Riduzione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi a posti di segretario generale di 1ª classe).

Il periodo minimo di anzianità previsto dall'articolo 21 per l'ammissione ai concorsi a posti di segretario generale comunale o provinciale di 1ª classe è ridotto a due anni per i segretari generali di 2ª classe in servizio con tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 116.

(Nomina diretta del segretario provinciale).

Resta fermo il disposto dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1942, n. 851, per quelle amministrazioni provinciali il cui regolamento organico, in vigore al 1º gennaio 1938, prevede la nomina del segretario per concorso interno o per promozione.

(È approvato).

ART. 117.

(Facoltà di trattenere in servizio i segretari oltre il 65º anno di età).

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, il Ministro dell'interno ha facoltà di trattenere in servizio, qualora lo richiedano particolari esigenze, i segretari comunali ed i segretari provinciali che abbiano compiuto il 65º anno di età, ma non abbiano raggiunto il 40º anno di servizio, fino al raggiungimento di tale secondo limite, e comunque non oltre il 68º anno di età.

(È approvato).

ART. 118.

Infrazioni disciplinari commesse anteriormente alla entrata in vigore della presente legge).

Alle infrazioni disciplinari commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si applicano le sanzioni previste

dalla legge 27 giugno 1942, n. 851. Se la presente legge prevede una sanzione meno grave, si applica la norma più favorevole al segretario.

Qualora l'infrazione consista in un comportamento o in una pluralità di fatti connessi, in parte anteriori ed in parte successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali debba essere irrogata una sola sanzione, si applica in ogni caso la norma più favorevole al segretario.

(È approvato).

ART. 119.

(Esodo volontario).

Le disposizioni contenute nelle leggi 27 febbraio 1955, n. 53, e 19 ottobre 1956, n. 1225, sono richiamate in vigore, per la durata di un anno, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi dei segretari comunali aventi qualifica non superiore a segretario capo di 1ª classe.

La maggiorazione della pensione di cui all'articolo 6 della citata legge n. 1225 è calcolata considerando la retribuzione annua pensionabile spettante al 1º gennaio 1961.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio, sono computati anche i periodi riscattati.

Le istanze degli interessati dovranno pervenire al Ministero dell'interno entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo.

(È approvato).

ART. 120.

(Nomina dei segretari di qualifica iniziale nel primo quinquennio di applicazione della legge).

Nel primo triennio di applicazione della presente legge, i posti di segretario comunale di qualifica iniziale, vacanti alla data del 30 giugno, verranno conferiti per una metà ai vincitori del concorso di cui all'articolo 8 e per l'altra metà ai vincitori di un concorso per titoli, al quale verranno ammessi i soli candidati in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale anche se non siano provvisti della laurea in giurisprudenza o di altra equipollente.

Nel successivo biennio, il concorso per titoli, riservato ai candidati in possesso del diploma di abilitazione, sarà limitato ad un terzo dei posti vacanti.

Il concorso di cui ai precedenti comma sarà espletato con le modalità previste dal

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

comma secondo dell'articolo 6 della legge 9 agosto 1954, n. 748, e, per quanto attiene alla composizione della Commissione giudicatrice, dall'articolo 186 *sub-1* della legge 27 giugno 1942, n. 851.

(È approvato).

ART. 121.

(Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunci legali).

Le inserzioni nel *Foglio degli annunci legali* della provincia e nella *Gazzetta Uffi-*

ciale della Repubblica, fatti in esecuzione della presente legge, sono esenti da spese.

(È approvato).

ART. 122.

(Disposizioni abrogate).

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o, comunque, non compatibili con la presente legge.

(È approvato).

TABELLA A:

ASSEGNAZIONE DELLA QUALIFICA DEL SEGRETARIO AI COMUNI

COMUNI		QUALIFICA DEL SEGRETARIO
Classe	Popolazione	
1 ^a A	Oltre 250.000 abitanti	} Segretario comunale generale di 1 ^a classe.
1 ^a B	Da 65.001 a 250.000 abitanti e capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 40.000 abitanti	
2 ^a	Da 30.001 a 65.000 abitanti e rimanenti capoluoghi di provincia	Segretario comunale generale di 2 ^a classe.
3 ^a	Da 8.001 a 30.000 abitanti	Segretario comunale capo di 1 ^a classe
4 ^a	Da 4.001 a 8.000 abitanti	Segretario comunale capo di 2 ^a classe.
5 ^a	Sino a 4.000 abitanti	} Segretario comunale di 1 ^a classe.
		} Segretario comunale di 2 ^a classe.

(È approvata).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

TABELLA B.

ASSEGNAZIONE DELLA QUALIFICA DEL SEGRETARIO ALLE PROVINCE

Classe	PROVINCE	QUALIFICA DEL SEGRETARIO
1 ^a A	Il cui capoluogo abbia più di 250.000 abitanti	Segretario provinciale generale di 1 ^a classe.
1 ^a B	Con popolazione superiore a 400.000 abitanti	
	Con popolazione da 300.000 a 400.000 abitanti e che abbiano territorio superiore a 4.000 chilometri quadrati	
2 ^a	Il cui capoluogo abbia più di 40.000 fino a 250.000 abitanti. Non comprese nella precedente classe	Segretario provinciale generale di 2 ^a classe.

(È approvata).

TABELLA C.

CORRISPONDENZA TRA LE QUALIFICHE DEI SEGRETARI COMUNALI E DEI SEGRETARI PROVINCIALI E QUELLE DELL'ORDINAMENTO GERARCHICO STATALE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI E DELLE INDENNITÀ

QUALIFICHE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	Classe del comune o della provincia	QUALIFICHE DELL'ORDINAMENTO STATALE	Coefficiente	Stipendio iniziale lordo
Segretario generale di 1 ^a classe	1 ^a A	(a) 759	2.277.000
	1 ^a B	Ispettore generale	670	2.010.000
Segretario generale di 2 ^a classe	2 ^a	Direttore di Divisione	500	1.500.000
Segretario comunale capo di 1 ^a classe	3 ^a	Direttore di Sezione	402	1.206.000
Segretario comunale capo di 2 ^a classe	4 ^a	Consigliere di 1 ^a classe	325	975.000
Segretario comunale di 1 ^a classe	5 ^a	Consigliere di 2 ^a classe	271	813.000
		Consigliere di 3 ^a classe	229	687.000

(a) Il coefficiente 759 non trova riscontro nelle qualifiche statali.

(È approvata).

TABELLA D.

ELENCO DESCRITTIVO DELLE TASSE E DEGLI EMOLUMENTI CHE I COMUNI E LE PROVINCE SONO AUTORIZZATI AD ESIGERE PER LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI INFRADESCRITTI (OLTRE L'IMPORTO DELLA CARTA BOLLATA, DELLA TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE E DEI DIRITTI DI REGISTRO NEI CASI PREVISTI DALLE LEGGI)

1. — Avvisi d'asta per alienazioni, locazioni, appalti di case e di opere, concessioni di qualsiasi natura: per l'originale	L. 100
2. — Verbali relativi ai procedimenti degli incanti e delle licitazioni private riguardanti gli oggetti di cui al numero precedente: per l'originale	» 100
3. — Contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1; anche se stipulati a seguito di licitazione o trattativa privata e se vi sia intervento di terzi garanti o cauzionanti: per l'originale	» 200
4. — Sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1 è dovuto:	
sulle prime lire 10.000	» 150
sull'importo eccedente le lire 10.000 e sino a lire 100.000	» 1,50 %
sull'importo eccedente le lire 100.000 e sino a lire 500.000	» 1 %
sull'importo eccedente le lire 500.000 e sino a lire 2 milioni	» 0,75 %
sull'importo eccedente le lire 2 milioni e sino a lire 5 milioni	» 0,50 %
sull'importo eccedente le lire 5 milioni e sino a lire 10 milioni	» 0,20 %
sull'importo eccedente le lire 10 milioni e sino a lire 20 milioni	» 0,10 %
sull'importo eccedente le lire 20 milioni e sino a lire 60 milioni	» 0,05 %
sull'importo eccedente le lire 60 milioni e sino a lire 200 milioni	» 0,02 %
Non è dovuto alcun diritto per gli importi superiori ai 200 milioni di lire.	
5. — Per la scritturazione degli atti originali contemplati ai numeri 2 e 3 e per le copie degli atti estratti dall'archivio: per ogni facciata	» 50
6. — Certificati di qualunque natura, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni di firme	» 50
7. — Stati di famiglia	» 50
8. — Verbali di conciliazione in materia demaniale nelle province napoletane e siciliane: per l'originale	» 100

NORME SPECIALI

1. — Per il rilascio di copie od estratti dai registri catastali, consentito dall'articolo 3 della legge 3 maggio 1871, n. 202, i comuni possono stabilire una tariffa di diritti, che non superi la metà di quelli dovuti all'Erario, accordando all'impiegato incaricato della tenuta dei registri una compartecipazione pari alla metà dei diritti stabiliti.
2. — Qualora in un solo contratto intervengano più persone l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti in relazione al valore complessivo del contratto è ripartito fra gli interessati in proporzione del rispettivo interesse. Se più siano le disposizioni contenute in un contratto, non si può percepire che quanto è dovuto per la disposizione soggetta al diritto più elevato.
3. — Il diritto di scritturazione previsto al n. 5 dell'elenco è dovuto per ogni facciata di venticinque linee, le quali contengano in media ciascuna venticinque sillabe. La facciata cominciata si ha per finita se siano state scritte almeno cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni.

Il detto diritto, oltre che per gli originali indicati ai numeri 2 e 3 dell'elenco, è dovuto per le copie degli atti contrattuali, da consegnarsi all'ufficio del registro e per quelle degli atti di qualunque natura, estratti dall'archivio a richiesta di privati.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

Segue TABELLA D.

4. — Per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, il diritto di scritturazione è limitato a lire cento per ognuno, qualunque sia il numero delle pagine impiegate.
5. — Il diritto di cui al n. 4 dell'elenco è dovuto una sola volta, anche quando, nei contratti precedenti da incanti, l'atto di aggiudicazione ed il contratto costituiscono atti distinti.
6. — Nessun diritto di copia è dovuto per gli atti stampati. Per gli atti parte stampati e parte manoscritti, almeno per un terzo, il diritto di scritturazione è ridotto alla metà.
7. — Nessun diritto è dovuto per la scritturazione di attestati di povertà, per la legalizzazione di firme, per le copie degli atti contrattuali da mandarsi alle autorità superiori per il visto, per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici, per i certificati di pensioni inferiori a lire centomila annue, per i verbali di conciliazione delle contravvenzioni a regolamenti municipali e alle leggi diverse, per i certificati rilasciati in carta non bollata per povertà dei richiedenti ed in generale in tutti quei casi nei quali le leggi ed i regolamenti dispongono che il rilascio debba farsi senza spesa.
8. Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti in genere concernenti l'esercizio dei diritti elettorali da parte dei richiedenti.
9. Per i certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il diritto è sempre ridotto alla metà.
10. — Il diritto di segreteria per la stipulazione dei contratti duraturi per più di un anno deve commisurarsi sul complessivo ammontare dei contratti stessi.
11. — Il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui al presente allegato, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità non può essere stabilito in misura superiore a lire cinquanta.

(È approvata).

TABELLA E.

RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

QUALIFICA DEL SEGRETARIO	Quota spettante al Comune = %	Quota spettante al segretario = %
Segretario comunale generale di 1ª classe	50	30
Segretario comunale generale di 2ª classe	50	40
Segretario comunale capo di 1ª classe	50	50
Segretario comunale capo di 2ª classe	30	70
Segretario comunale di 1ª e di 2ª classe	15	85

I diritti di segreteria riscossi dalle province sono devoluti per metà all'amministrazione provinciale e per metà al segretario.

(È approvata).

TABELLA F.

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE
ALLA CARRIERA DEI SEGRETARI COMUNALI

1. — Istituzioni di diritto pubblico;
2. — Principi di ragioneria generale (con particolare riguardo alle aziende pubbliche) e computisteria;
3. — Legislazione speciale amministrativa;
4. — Nozioni di diritto civile;
5. — Nozioni di diritto penale (libri 1° e 2° del Codice penale);
6. — Nozioni di scienza delle finanze con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;
7. — Legge elettorale politica, leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti;
8. — Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;
9. — Legislazione sociale;
10. — Nozioni di statistica con particolare riguardo alla statistica della popolazione e alla demografia.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2 e 3; la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

(È approvata).

TABELLA G.

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA
A SEGRETARIO CAPO DI 1ª CLASSE

L'esame consta di tre prove scritte a carattere teorico-pratico e di una prova orale. Almeno una delle prove scritte avrà particolare attinenza ai servizi di istituto delle amministrazioni comunali.

Le prove scritte e orali sono le seguenti:

Prove scritte:

- a) diritto civile;
- b) economia politica e scienza delle finanze;
- c) leggi e regolamenti amministrativi.

Prova orale:

- a) le materie delle prove scritte;
- b) diritto costituzionale ed amministrativo;
- c) procedura civile;
- d) diritto penale e procedura penale;
- e) diritto del lavoro;
- f) nozioni di diritto ecclesiastico;
- g) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia e statistiche economiche).

(È approvata).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

PRESIDENTE, *Relatore*. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta. Da parte degli onorevoli Vestri e Sannicolò è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La II Commissione della Camera, nell'approvare il disegno di legge n. 2343: " Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali ".

riafferma, ancora una volta, che essa ha voluto prendere in esame le norme relative allo sviluppo della carriera ed al trattamento economico dei segretari comunali e provinciali, rinviando ad altra sede la definizione della loro posizione giuridica e, perciò,

impegna il Governo

a porre in esame il problema in occasione della discussione della riforma della legge comunale e provinciale ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Questo è un voto che impegna la Commissione. Il Governo lo accetta senz'altro.

SANNICOLÒ. Chiedo che l'ordine del giorno sia posto in votazione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'ordine del giorno proposto dai deputati Vestri e Sannicolò ed accolto dal Governo.

(È approvato).

Da parte dei deputati Pintus, Ferri, Toros, Greppi ed altri è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La II Commissione della Camera,

convinta della fondatezza degli emendamenti Pintus ed altri, tesi ad evitare le lamentate strozzature di carriera, soprattutto nei gradi meno elevati, e delle esigenze sottolineate negli emendamenti attualmente non approvati, presentati dagli stessi,

fa voti

affinché al più presto sia affrontato e risolto in Parlamento il problema della finanza locale ed affinché in quella sede siano esaminate ed accolte le necessità dei segretari che stanno a fondamento di tali emendamenti ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. All'inizio di questo ordine del giorno si afferma che la Commissione ha ritenuto fondati gli emendamenti proposti dal deputato Pintus ma, poi..., ha votato contro. Mi pare che ci sia una frattura logica in tutto questo...

In ogni modo, a nome del Governo, dichiaro di accettare l'ordine del giorno, nella sua seconda parte, come raccomandazione.

PINTUS. A conclusione dei nostri lavori, desidero fare una brevissima dichiarazione: nonostante tutti gli sforzi da noi compiuti, le norme approvate mi lasciano parzialmente non soddisfatto, sia sulla questione dello stato giuridico, sia su quelle concernenti i miglioramenti economici ai segretari.

Per quanto riguarda la prima questione dello *status* dei segretari comunali, di cui all'articolo 8 del testo del disegno di legge da noi soppresso, riconfermo la mia posizione. Nell'intento di arrivare ad una più rapida conclusione dell'esame di questo disegno di legge, ho rinunciato alla mia posizione ma soltanto temporaneamente. Mi riservo, quando verrà in discussione il disegno sulla nuova legge comunale e provinciale, di ripresentare le stesse esigenze già prospettate in questa sede, salvo i perfezionamenti che mi potranno essere suggeriti dal tempo.

Desidero richiamare, inoltre, l'attenzione del Governo e degli onorevoli colleghi sulla seconda parte del mio ordine del giorno affinché, accelerata la fondatezza delle richieste si provveda ad un miglioramento adeguato nella carriera e nel trattamento per quei segretari, le cui aspirazioni, per non compromettere le sorti dell'intera legge, sono rimaste, per ora, insoddisfatte. Perché ciò avvenga sono certo che Governo e Parlamento faranno tutto il loro dovere.

Rinunciando alla prima parte dell'ordine del giorno, di cui sono primo firmatario, chiedo che la seconda parte sia posta in votazione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Do lettura e pongo in votazione l'ordine del giorno proposto dai deputati Pintus ed altri che rimane così formulato:

« La II Commissione della Camera,
fa voti

affinché al più presto sia affrontato e risolto in Parlamento il problema della finanza locale ed affinché in quella sede siano esaminate ed accolte le necessità dei segretari comunali e provinciali ».

(È approvato).

Do lettura del seguente ordine del giorno presentato dall'onorevole Carrassi:

« La Camera,

invita il Governo,

in sede di esame delle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, ad evitare spequazioni tra il personale del comune capoluogo e della rispettiva amministrazione provinciale, nel senso di adeguare la classe cui

appartiene la provincia a quella cui appartiene il comune, in modo automatico, qualora si attui il disposto di cui all'articolo 1 della presente legge ».

Vuole illustrare il suo ordine del giorno, onorevole Carrassi ?

CARRASSI. Con questo ordine del giorno invito il Governo ad evitare sperequazioni, nel senso di adeguare la classe cui appartiene la provincia a quella cui appartiene il comune capoluogo e ciò in sede di attuazione del disposto dell'articolo 1 della presente legge.

Credo che questo mio ordine del giorno abbia un suo valore perché si tratta di casi che possono verificarsi.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Che cosa potrebbe verificarsi ?

CARRASSI. Potrebbe accadere che un comune capoluogo, appartenente alla categoria dei comuni con 30 mila abitanti, perché stazione di cura, soggiorno o turismo, venga passato alla categoria superiore con decreto del Ministero. L'amministrazione provinciale, invece, essendo legata per la classificazione alla popolazione del comune capoluogo, rimarrebbe alla classe inferiore.

PRESIDENTE, *Relatore*. In ogni caso la sua è una raccomandazione perché con un ordine del giorno non possiamo modificare una norma che abbiamo, or ora, approvata. Il Governo terrà presente l'opportunità di evitare sperequazioni e vedrà di adeguare la classe cui appartiene la provincia, a quella cui appartiene il comune capoluogo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho compreso l'obiezione, ma non riesco configurarmi quali possano essere gli inconvenienti pratici.

CARRASSI. Si tratta di un problema di prestigio e di equilibrio fra comune capoluogo e provincia.

L'osservazione fatta dal nostro Presidente, per cui con il mio ordine del giorno si viene a modificare una norma che abbiamo appena approvata è esatta, pertanto ritiro l'ordine del giorno, ma chiedo che quanto in esso contenuto rimanga quale dichiarazione a verbale e serva di orientamento per il Governo.

FERRI. Giunti alla conclusione di questo travagliato iter del disegno di legge ho la coscienza, insieme con i colleghi della mia parte politica di aver fatto tutti gli sforzi possibili ed immaginabili per arrivare alla sua approvazione che, come non soddisfa pienamente il collega Pintus, per ragioni eguali ed in parte divergenti, non soddisfa neanche noi, completamente.

Abbiamo rinunciato, temporaneamente, a porre delle posizioni di principio, in quanto ci rendevamo conto delle esigenze e delle aspettative dei segretari comunali e provinciali. E credo che di questo la Commissione ci darà atto. Però, è evidente che i problemi che si sono risolti in questa seduta conclusiva, a nostro giudizio, dimostrano ancora di più la fondatezza e la bontà della nostra tesi, e cioè che una sistemazione logica, coerente, organica — conforme ai principi della Costituzione e del nostro ordinamento — della posizione dei segretari comunali e provinciali può trovarsi soltanto nella loro restituzione ad una posizione naturale, cioè quella di dipendenti, di primi funzionari dei comuni e delle province, ponendo fine al confusionismo creatosi sin dal 1928, in altro clima ed in altro regime, che oggi non ha più ragione di essere. Come sapete, il Governo presenterà prossimamente al Parlamento il disegno di legge sulla nuova legge comunale e provinciale. Pertanto, in quella occasione la questione dei segretari provinciali e comunali potrà essere risolta e confido che questo avvenga il prima possibile. In quella sede condurremo la nostra battaglia, nella convinzione di fare opera di vero interesse per questa categoria di preziosi lavoratori, di cui tutti riconosciamo l'importanza delle funzioni.

SANNICOLÒ. Iniziando l'esame di questo provvedimento, dicemmo che eravamo favorevoli ad ogni norma che si traducesse in un miglioramento del trattamento economico e dello sviluppo della carriera dei segretari comunali e provinciali, ma ci dichiarammo decisamente contrari al principio della loro statalizzazione.

La maggioranza della nostra Commissione si è rifiutata di cogliere questa occasione, ma bisognerà, pure, affrontare il problema della posizione giuridica dei segretari comunali e provinciali e risolverlo in modo che non sia lesivo delle autonomie locali. Noi manteniamo la nostra riserva e facciamo voti che la questione sia affrontata in sede di discussione della nuova legge comunale e provinciale. Pertanto, faremo il possibile perché questo disegno di legge venga portato rapidamente all'esame del Parlamento.

Accolta la tesi dell'accantonamento del problema di fondo, tutta la discussione si è svolta sull'ampiezza da dare al provvedimento in esame.

Noi siamo, ora, convinti che, se fosse stata accolta subito la nostra proposta di demandare l'esame del disegno di legge al Comitato ristretto, forse avremmo guadagnato del tempo

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1961

ed il provvedimento avrebbe marciato con maggiore celerità. Ad ogni modo noi abbiamo dimostrato, con la nostra proposta di discutere preventivamente il provvedimento in Comitato ristretto, di non aver avuto, in alcun modo, intendimenti ostruzionistici o dilatori.

Credo che i colleghi ci daranno atto che, in Comitato ristretto, abbiamo messo a disposizione della Commissione e dei colleghi, tutte le nostre forze, per arrivare alla conclusione nel modo il migliore e più rapido possibile. Purtroppo, il rigetto di una serie di emendamenti (in particolare quelli che riguardano le due ultime classi dei segretari e quelli che concernono le variazioni alla tabella A) lascia aperti gravi problemi di sperequazione. Noi pensiamo che anche questi vadano affrontati e risolti.

Il mancato intervento dello Stato, per quanto riguarda i maggiori oneri oggi gravanti sui comuni e sulle province, è un altro elemento della nostra critica. Eppure, anche questo problema, dovrà essere affrontato e risolto.

Ciononostante, fedeli e conseguenti alla nostra impostazione — di essere, cioè, disposti ad approvare tutti i miglioramenti economici e di carriera che la categoria richiede — preannunciamo il nostro voto favorevole a questo provvedimento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali » (2343):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Resta, pertanto, assorbita la proposta di legge di iniziativa del deputato Tozzi Condivi: « Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali » (1820) che sarà, quindi, cancellata dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Berloffo, Bisantis, Borin, Carrassi, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria-Pia, Ferri, Gagliardi, Greppi, Lajolo, Liberatore, Malfatti, Mattarelli Gino, Messe, Nanni, Pintus, Pirastu, Riccio, Russo Spena, Sannicolò, Sciolis, Simonacci, Toros, Veronesi, Vestri, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 13,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI